



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 396

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 aprile 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	Pag. 5
---------------------------	--------

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	» 13
<i>Plenaria</i>	» 13

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	» 15
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	» 15

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	Pag. 16
---	---------

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	» 17
---	------

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 18
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 26
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 27

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 30
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174)</i>	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)</i>	»	47
<i>Plenaria</i>	»	47
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i>	»	57
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	58
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	68
<i>Plenaria</i>	»	68
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137)</i>	»	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	83
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	85
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	104
<i>Plenaria</i>	»	104

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	123
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	131
---------------------------	-------------	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	133
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	135
--	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 136

Per la semplificazione:

Ufficio di Presidenza » 137

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

MATERIE DI COMPETENZA

Sul procedimento avviato, su denuncia di alcuni senatori, dalla Procura della Repubblica di Roma in merito ai fatti accaduti nell’Aula del Senato nel corso della seduta pomeridiana del 5 novembre 2014

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 aprile 2015.

Il relatore, senatore MOSCARDELLI (*PD*), intervenendo in sede di replica, fa presente che non sono emersi fatti nuovi rispetto alle valutazioni da lui formulate nella precedente seduta, tanto da far presumere, verosimilmente, che il fascicolo relativo al procedimento avviato, su denuncia di alcuni senatori, resti ancora aperto presso la Procura della Repubblica di Roma.

Pertanto, nel ricordare la giurisprudenza costituzionale, nonché l’impostazione seguita dallo stesso Presidente del Senato – che ha richiesto sul caso una valutazione da parte della Giunta – ribadisce la propria proposta (illustrata compiutamente nella seduta del 15 aprile 2015) sull’opportunità che la Giunta deliberi di proporre l’elevazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, nell’eventualità in cui l’autorità giudiziaria continui a svolgere attività inquisitive e di accertamento, senza

assumere, con atto formale, la decisione di cessare tutte le attività investigative in questione per difetto di giurisdizione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome della propria parte politica, manifesta contrarietà rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il relatore, soprattutto per ragioni di metodo, poiché reputa che i senatori che hanno presentato l'esposto all'autorità giudiziaria dovrebbero assumersi le relative responsabilità, anche e soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze che possono svilupparsi per effetto di tale vicenda. Rileva altresì che il Presidente del Senato aveva già effettuato un'autonoma valutazione sul caso in esame, tanto da far apparire superfluo il successivo intervento richiesto alla Giunta. In generale, resta convinto che fatti che accadono all'interno delle Aule parlamentari, qualora siano configurabili come reati, possono essere oggetto di sindacato da parte di una magistratura indipendente, superando il principio dell'autodichia che troppo spesso è stato esercitato in modo improprio.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiararsi a favore della proposta formulata dal relatore, sottolinea che, come parlamentarista convinto, ritiene che la soluzione rappresentata dall'ipotesi di sollevare conflitto di attribuzione costituisca l'unica via percorribile per salvaguardare le prerogative del Parlamento, chiarendo, una volta per tutte, che l'autorità giudiziaria non può invadere la sfera del legittimo esercizio dell'attività politico-parlamentare, che resta oggetto dell'autogoverno attribuito esclusivamente alla valutazione del Parlamento.

Al di là di queste considerazioni di merito, si sarebbe atteso da parte dei componenti del Movimento 5 Stelle un atteggiamento diverso e più coerente rispetto a quei principi che in altre circostanze sono stati da quella forza politica così fortemente rivendicati.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole dei senatori del Partito democratico, rileva che la proposta del relatore rappresenti la soluzione migliore per definire la vicenda in argomento, anche tenuto conto del fatto che non vi sono elementi sufficienti per sapere in che fase si trova il procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Roma e se vi sia stata o meno richiesta di archiviazione. Reputa, infine, non convincenti le argomentazioni di segno critico poc'anzi prospettate dal senatore Crimi.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza, sostiene che, a suo giudizio, l'autorità giudiziaria non doveva neppure avviare un'attività di indagine, nella quale ricorda di essere stato coinvolto da parte del competente sostituto procuratore. Reputa quindi che le conclusioni cui è pervenuto il relatore rappresentano il modo più efficace per rivendicare le prerogative del Parlamento.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, evidenzia che l'ipotesi di sollevare conflitto di attribuzione costituisca l'unica soluzione percorribile in questa vicenda, tenuto conto di come si sono sviluppati i fatti e della circostanza che, a seguito dell'esposto presentato, l'autorità giudiziaria era obbligata a procedere.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, ribadisce, tuttavia, alcune riserve già espresse nella scorsa seduta, nella quale ha ricordato un precedente caso in cui fu interpellata la Giunta, rispetto però ad un evento di natura esogena e non di natura interna come la fattispecie oggetto della presente valutazione.

Inoltre, ricorda che il Presidente del Senato ha esercitato in autonomia le proprie prerogative in un altro caso relativo alla costituzione del Senato come parte civile in merito ad un procedimento penale attivato presso il Tribunale di Napoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta formulata dal relatore Moscardelli (illustrata compiutamente nella seduta del 15 aprile 2015).

La Giunta approva, a maggioranza, tale la proposta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Antonio Gentile, in relazione al procedimento civile n. 218/15 RGAC pendente presso il Tribunale di Cosenza

(Esame e conclusione)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) fa preliminarmente presente che in data 13 marzo 2015 il Tribunale di Cosenza – II sezione civile ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 218/2015 RGAC (originato dal procedimento n. 4391/2011 RGAC), in cui il senatore Antonio Gentile è parte in qualità di convenuto, affinché si accerti se il fatto *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 18 marzo 2015 e l'ha annunciata in Aula il 19 marzo 2015.

Il documento in esame concerne un'azione risarcitoria promossa da Franco Petramala (direttore generale *pro tempore* dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza) nei confronti del senatore Gentile.

La vicenda trae origine da tre articoli pubblicati a firma del senatore Gentile su il «Quotidiano della Calabria» e da un comunicato pubblicato dall'ANSA.

L'editoriale a firma del senatore Gentile dal titolo «Le gravi colpe della politica sul sistema sanitario calabrese» pubblicato da «il Quotidiano della Calabria» il 30 luglio 2009 contiene tra le altre le seguenti affermazioni: *«Ci sono due direttori, due manager, a Cosenza e Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura è stato neanche candidato alle elezioni regionali, in spregio alla normativa vigente (...) Sono aumentati gli accreditamenti e si è assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza arte che percepisce stipendi da dirigente dopo essersi autoassunta. Scandali sui quali la magistratura farà i suoi inevitabili rilievi (...). E perché mai un direttore generale senza alcun requisito continua a governare nell'illegalità se non per il senso di impunità che lo pervade?».*

L'articolo stesso conclude con le seguenti affermazioni, riferite all'operato del Presidente della regione allora in carica: *«(omissis). Un'omissione di interventi per ripristinare la legalità laddove è stata ferita, per annullare le assunzioni illegittime e per sanare le discriminazioni subite per fatti politici, per verificare le centinaia di migliaia di euro che in alcune Asp sono volate via per autodetermine di direttori senza scrupolo, (omissis). Ha lasciato al loro posto gli uomini senza titolo e non ha cambiato una sola carta di quelle sospette (omissis).».*

A firma dello stesso senatore Gentile, in data 3 agosto 2009, l'ANSA pubblicava il seguente comunicato: *«La eco data dal più importante giornale italiano e da altri quotidiani nazionali alla gestione clientelare dell'Asp, alle autoassunzioni, agli accreditamenti facili, alle spese folli e alla veridicità di quanto più volte affermato dal centrodestra fa il paio con l'assenza di requisiti del direttore generale. Noi chiediamo che si interrompa subito questa gestione disastrosa e che si annullino, successivamente, tutti gli atti illegittimi che hanno prodotto benefici per persone senza titoli e senza diritti e che hanno dilatato ulteriormente la spesa sanitaria. ... (omissis)».*

Il 4 agosto 2009, parte del comunicato veniva pubblicato su «il Quotidiano della Calabria» con il titolo «La Polemica – Gentile: Petramala sia rimosso».

Infine, nell'editoriale pubblicato in data 28 agosto 2009 dal medesimo quotidiano, dopo aver espresso una forte critica rispetto alla gestione della sanità calabrese, il senatore Gentile scrive, in relazione ai manager delle aziende sanitarie: *«(...) Manager senza titoli e senza requisiti, protagonisti, peraltro, di aperte violazioni di legge, lasciati impunemente a gestire un territorio malato e senza alcuna interlocuzione degna di questo nome.».*

Fa presente che i predetti articoli a firma del senatore Gentile non sono stati prodotti dall'autorità giudiziaria e che gli estratti sopra riportati sono stati desunti dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale ordinario di Cosenza, notificato al senatore Gentile e contenuto nel fascicolo trasmesso dal predetto organo giurisdizionale.

Osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio

2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Nel caso di specie, richiama l'attenzione su quattro atti di sindacato ispettivo, presentati dal senatore Gentile, ossia l'atto n. 4-01843 del 28 luglio 2009; atto n. 4-01949 del 16 settembre 2009; atto n. 4-02666 del 9 febbraio 2010; atto n. 4-03921 del 26 ottobre 2010.

In particolare, ritiene opportuno incentrare l'attenzione sull'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, nel quale il senatore Gentile sostiene che il dottor Petramala non sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle proprie funzioni dirigenziali, essendo stato candidato alle elezioni regionali tenutesi nel distretto nel quale il predetto funzionario svolge i propri compiti dirigenziali ed altresì sostiene che lo stesso, al fine di consentire la propria nomina a direttore generale, abbia reso autocertificazioni false e mendaci, volte a dichiarare il possesso di tale requisito di legge in realtà non sussistente. Precisa ancora il predetto atto che «*il dottor Petramala continua (...) incredibilmente ad esercitare la sua funzione*».

In definitiva, la corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni contenute nel predetto atto e le opinioni espresse *extra moenia*, relativamente ai manager «senza titoli» e assunti illegalmente, è ravvisabile, soprattutto con riferimento all'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009.

Rispetto al requisito del cosiddetto «legame temporale», si rileva che il predetto atto è successivo rispetto agli articoli oggetto del procedimento civile in questione, il primo dei quali risale al 30 luglio 2009 e l'ultimo al 29 agosto 2009 (ossia 15 giorni prima dell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009).

Come è stato osservato anche in occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Giovanardi, la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «*prevedibile sulla base della specifica situazione*». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 pre-

cisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione*».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla locuzione «o» usata dalla Consulta.

La sussistenza del requisito della prevedibilità può essere desunta dalla dichiarazione, contenuta nel primo atto ispettivo del 28 luglio 2009 (anteriore rispetto alla dichiarazione *extra moenia*), nel quale il senatore Gentile, nel censurare la mancata stabilizzazione di un addetto stampa «notoriamente impegnato in politica con il Popolo della libertà», rilevava, al fine di sottolineare la posizione non imparziale del dirigente in questione: «*il direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Franco Petramala, ha addirittura costituito un movimento politico (omissis)*».

Il vocabolo «addirittura» usato dal senatore Gentile nonché il contesto logico-sistematico in cui tale dichiarazione è inserita rendono evidente e palese la valenza fortemente critica di tale dichiarazione rispetto al querelante. Ma nel caso di specie a tale valenza critica si aggiunge anche una connessione oggettiva tra tale dichiarazione e quelle riportate nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, con le quali il senatore Gentile sostiene che il querelante non aveva i requisiti per la nomina a direttore generale proprio a seguito dell'attività politica espletata dallo stesso e nella specie a seguito di una sua candidatura alle elezioni regionali.

La predetta connessione oggettiva rende configurabile il requisito della prevedibilità, prefigurato nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale. Peraltro nel caso di specie la relatrice ha assunto un criterio interpretativo restrittivo rispetto al predetto requisito di prevedibilità, evincendo la stessa esclusivamente da elementi sorti *intra moenia* (ossia da un pregresso atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009).

Nel ribadire che il Tribunale di Cosenza nel caso di specie non ha trasmesso copia degli articoli di stampa in questione, evidenzia tuttavia che il contenuto degli stessi è desumibile dall'atto di citazione, che necessariamente deve indicare il *petitum* e la *causa petendi*. Di conseguenza ritiene inutile la prospettazione di un'apposita richiesta di integrazione documentale.

La relatrice evidenzia poi che, secondo le indicazioni contenute nella predetta sentenza della Consulta n. 335 del 2006, nel caso di specie è ravvisabile il rapporto di sostanziale contestualità tra opinioni espresse *extra moenia* e opinione espressa nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 in quanto lo stesso, pur essendo successivo rispetto agli articoli di stampa, era tuttavia prevedibile, sulla base di elementi «embrionali» contenuti nell'atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009 (anteriore rispetto alle dichiarazioni di stampa).

Peraltro, i successivi atti di sindacato ispettivo del 9 febbraio 2010 e del 26 ottobre 2010 ribadiscono in tutto o in parte le opinioni *intra moenia* espresse nell'atto del 16 settembre 2009.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, la relatrice prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal senatore Gentile, oggetto del procedimento civile in questione, rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), nel condividere le valutazioni e le conclusioni della relatrice, esprime il proprio convincimento che l'attività parlamentare non debba essere necessariamente coperta da atti tipici che si svolgono nelle aule parlamentari, dal momento che le denunce e le opinioni politiche hanno un indubbio valore sociale.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, reputa che la vicenda in esame sia in qualche modo esemplare: infatti, di fronte ai rilevanti poteri che sono attribuiti all'autorità giudiziaria o che possono essere di fatto esercitati da dirigenti di aziende sanitarie, si pone la facoltà dei parlamentari di poter avanzare denunce di natura politica, facoltà che, a suo giudizio, non può essere limitata. Trattandosi, pertanto, di dichiarazioni politiche, le opinioni espresse nella fattispecie da parte del senatore Gentile rientrano senz'altro nella prerogativa dell'insindacabilità riconosciuta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice, sottolinea l'esigenza che la giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità parlamentare, pur essendo chiara e rispettabile, possa tuttavia evolversi, al fine di evitare interpretazioni limitative con riferimento, in particolare, al nesso tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi. Infatti, ritiene che il parlamentare eserciti legittimamente le proprie funzioni ogni qual volta svolga la propria attività politica, indipendentemente dal fatto che abbia espresso le proprie opinioni e valutazioni all'interno del perimetro fisico di un'Aula parlamentare.

In tal senso, come peraltro argomentato in occasione della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità riferita al senatore Turigliatto

(Doc. IV-ter, n. 5-A), occorrerebbe soltanto valutare la ricorrenza di determinati parametri – ossia che i fatti richiamati dalle valutazioni del parlamentare sono veritieri, che le stesse opinioni non siano formulate in termini sconvenienti e che vi sia una rilevanza politico-sociale degli stessi fatti – per riconoscere automaticamente la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, costituzionalmente prevista.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Filippin di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Gentile, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Filippin di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 29 aprile 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

23^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA*

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PALMA comunica alle Commissioni riunite gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé svoltosi, facendo presente che, sulla base dei medesimi, nei prossimi giorni risponderà alla lettera del presidente Grasso con la quale è stato chiesto l'avviso della Presidenza delle Commissioni riunite in ordine alla procedura d'intese attivata dalla Presidenza della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, in relazione all'esame dei disegni di legge n. 1138 e connessi, pendenti presso quel ramo del Parlamento, e all'esame dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 29 aprile 2015

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI EDISON SUGLI ATTI
COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)*

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI-
STE (WWF, GREENPEACE, LEGAMBIENTE) E DELLA FONDAZIONE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO
«UNIONE DELL'ENERGIA»)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 83

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E
1317 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**74^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Kazakistan in materia di cooperazione militare.

L'intesa risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, nonché di produrre effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali.

Il Kazakistan sta vivendo un periodo di crescente sviluppo economico ed industriale, nonostante gli scarsi progressi sul versante della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali, ed è impegnato in uno sforzo di ammodernamento delle proprie Forze armate. È un Paese collocato in un'area di particolare valore strategico e politico, in particolare per l'Italia, stanti gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale nella regione dell'Asia centrale ed in considerazione del progressivo disimpegno dal vicino Afghanistan.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.

I principali campi di cooperazione sono la politica di difesa, la formazione nel campo militare e gli scambi commerciali di armamenti e materiali militari.

L'articolo 5, in particolare, stabilisce in linea di principio il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio. È previsto altresì che si addivenga ad una decisione comune che salvaguardi il personale interessato nel caso di sanzioni previste nel Paese ospitante che contrastino con i principi fondamentali dello Stato di origine.

L'articolo 7 prevede l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, in cui saranno riportate le attività, le forme di cooperazione, i periodi e i luoghi di svolgimento, nonché gli enti responsabili e le relative fonti di finanziamento.

Gli aspetti finanziari dell'Accordo sono definiti sulla base del principio generale della reciprocità.

L'intesa disciplina anche le modalità di scambio di informazioni classificate (articolo 9), i criteri per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11), la durata e le possibilità di modifica (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici, relativi essenzialmente a visite ufficiali ed incontri operativi fra le rispettive delegazioni, sono quantificati in circa 5 mila euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015.

Il senatore TREMONTI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) invita a considerare, nella fase di attuazione dell'Accordo in esame, gli evidenti limiti del Kazakhstan sul piano della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la Commissione aveva già esaminato, nella seduta del 25 luglio 2013, i numerosi disegni di leggi in materia, poi unificati. Nella circostanza era stata sottolineata la necessità di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento, per colmare la grave lacuna

del nostro ordinamento e consentire in questo modo il pieno adeguamento alla normativa internazionale.

La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sui fatti accaduti a Genova nel 2001, in cui i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia non solo per i comportamenti contestati ma anche per la lacuna della legislazione in materia, conferma la necessità di procedere rapidamente a conformarsi alle numerose Convenzioni internazionali che si riferiscono alla tortura e di cui l'Italia è firmataria (tra cui le più recenti la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione europea del 1987 e il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli del 2002).

Venendo al merito del provvedimento in esame, per quanto di competenza della Commissione Affari esteri, il nuovo art. 613-*bis* del codice penale – di cui all'articolo 1 del disegno di legge – colloca la tortura come nuova fattispecie nell'ambito dei delitti contro la persona e contro la libertà individuale. La fattispecie è configurata però come reato comune prevedendo un'aggravante nel caso in cui sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Si tratta di una definizione parzialmente difforme da quella prevista dalla normativa internazionale, ancorché in grado di riassorbirne le implicazioni sul piano delle conseguenze penali. Le citate Convenzioni internazionali ascrivono espressamente la tortura all'atto posto in essere in particolare da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere dalla persona o da altri informazioni o confessioni, di punirla, di intimidirla o di far pressione o per ragioni di discriminazione.

Considerata tuttavia la necessità di procedere speditamente all'inclusione della fattispecie delittuosa nel nostro ordinamento, ritiene di proporre un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea «Verso una nuova politica europea di vicinato» (Join (2015) 6 definitivo) (n. 59)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra il Documento in titolo, che presenta un grande interesse per la Commissione, considerato che la politica europea di vicinato (PEV) è una delle politiche esterne dell'Unione europea, indirizzata ai paesi collocati in prossimità dell'Unione verso est e verso sud. L'obiettivo è quello di costruire rapporti più stretti con tali paesi a livello economico, politico, strategico e culturale. La politica di

vicinato non riguarda i paesi che fanno parte dell'Associazione europea di libero scambio né i paesi che sono candidati all'adesione all'Unione.

I Paesi coinvolti sono in tutto 16: 10 per il versante mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria e Tunisia) e 6 per il versante orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina).

Negli anni più recenti il quadro di riferimento è profondamente cambiato. Ad est, dalla crisi in Georgia del 2008 a quella ucraina, l'instabilità è derivata in larga misura dalla crescente assertività della politica estera russa. A sud c'è una significativa democratizzazione in Tunisia e un processo di transizione politica complesso e difficile ma tuttora in corso in Egitto, ma anche una conflittualità accesa, sfociata in vere e proprie guerre civili in Siria e in Libia, cui si somma lo stallo ormai prolungato del Processo di pace in Medio Oriente.

In questo scenario l'auspicio di una profonda rivisitazione della PEV è stato più volte espresso da molti Stati membri e dai Paesi *partner*, tanto che la Commissione Juncker ne ha già previsto il riesame entro il suo primo anno di mandato.

La politica di vicinato oltre a qualificare il ruolo regionale e internazionale dell'Europa, è anche una politica che riceve un supporto finanziario di notevole entità. Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stati stanziati complessivamente 13,3 miliardi di euro, di cui 9 circa sono stati destinati ai Paesi del mediterraneo e 3,8 ai Paesi del Partenariato orientale. Ulteriori 15 miliardi di euro sono stati già programmati per il periodo 2014-2020.

Il Documento in esame avvia una procedura di consultazione europea, a livello sia di parlamenti che di società civile, che si concluderà nel mese di giugno e che costituirà la base di un'ulteriore comunicazione, prevista per l'autunno, nella quale verranno tracciate le nuove linee della PEV.

Nonostante il quadro di forte instabilità sia sulla frontiera orientale che nel bacino del Mediterraneo, nel 2014 si sono verificati taluni sviluppi positivi, con la firma di tre accordi di associazione con Georgia, Moldova e Ucraina, che prevedono anche una zona di libero scambio globale e approfondito. Sul fronte meridionale c'è stata una intensificazione delle relazioni con Marocco e Tunisia, che rispecchiano la profondità e l'entità degli sforzi compiuti dai due paesi in materia di riforme. Tra gli altri elementi positivi, con riferimento alle politiche di migrazione e della mobilità, è stato cancellato l'obbligo di visto per i cittadini della Repubblica di Moldova mentre Tunisia e Giordania hanno a loro volta firmato un partenariato per la mobilità con l'UE nel corso del 2014.

Tra le questioni che la PEV, nel suo formato attuale, non sembra soddisfare appieno, vi sono innanzitutto quelle legate da un lato alla sua portata geografica e dall'altro al suo approccio.

Per il primo aspetto è spesso mancata la considerazione del contesto regionale in cui si muovono i paesi inclusi nel partenariato. Si tratta quindi di ricercare modalità flessibili per lavorare insieme ai «vicini dei vicini»,

garantendo così una maggiore coerenza tra la PEV e le relazioni che l'Unione europea intrattiene con la Russia, i *partner* dell'Asia centrale, del Sahel e del Corno d'Africa.

Per il secondo aspetto i profili critici sono la limitata flessibilità degli strumenti e il rischio che l'approccio c.d. *more for more* (cioè la concessione di benefici in cambio di riforme economiche e politiche) non garantisca in pieno un senso di condivisione tra l'Unione e i suoi *partner*.

Altri temi sui quali il Documento si sofferma con maggior dettaglio sono un maggiore coinvolgimento degli Stati membri (considerato che finora, la PEV è stata portata avanti esclusivamente tramite le istituzioni UE); un ripensamento degli strumenti finora utilizzati all'interno della PEV, una maggiore focalizzazione dei partenariati sui settori dell'economia per i quali è più facile instaurare una titolarità condivisa, un migliore coordinamento tra le attività condotte dall'UE in ambito PESC/PSDC e la PEV, il rafforzamento della cooperazione regionale (attraverso l'Unione per il Mediterraneo e il Partenariato orientale); l'individuazione di quadri di riferimento flessibili e una collaborazione più stretta con altri attori regionali (OSCE, Consiglio d'Europa, ecc.) e la ricerca di ulteriori canali di contatto e dialogo con la società civile.

La Commissione europea intende raccogliere e sintetizzare i temi cardine della riforma in quattro grandi linee.

Il primo aspetto è quello della differenziazione, perché la PEV si deve adottare agli scenari sempre più diversificati che caratterizzano le aree orientale e meridionale del vicinato. Da un lato, si dovrebbero quindi esplorare nuovi formati ancor più approfonditi di cooperazione regionale per soddisfare le aspirazioni e le scelte dei paesi che non considerano gli accordi di associazione l'ultimo stadio sulla via dell'associazione politica e dell'integrazione economica. Dall'altro, andrebbero studiate nuove forme «a geometria variabile» per rilanciare il dialogo con i *partner* che non hanno ancora assunto impegni vincolanti o hanno abbandonato i negoziati in ambito PEV, ad esempio Armenia e Bielorussia.

Va inoltre valutata la possibilità di circoscrivere maggiormente le aree di cooperazione, oggi vastissime, concentrandosi sui settori nei quali c'è un effettivo interesse comune dell'Ue e del singolo paese *partner*, con particolare riferimento a cinque settori: commercio e sviluppo economico, connettività, sicurezza (in particolare per fronteggiare criminalità organizzata e terrorismo), *governance* (con la garanzia del rafforzamento dello stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia), migrazione e mobilità (contro il traffico di migranti)].

Occorre pertanto una maggior differenziazione dei Piani d'azione, onde adattarli alle esigenze e alle priorità dei singoli Paesi e soprattutto nei casi in cui il *partner* interessato si trovi in una situazione di conflitto o di instabilità.

Tra gli altri obiettivi della revisione è quello di rendere le strutture della PEV più collaborative, per superare la scarsa consapevolezza degli scopi e dell'impatto della politica di vicinato da parte delle opinioni pubbliche dei Paesi coinvolti.

Partendo dalle considerazioni sopra sintetizzate, la Commissione europea ha formulato una serie dettagliata di quesiti di varia natura, sia di carattere strutturale che di tipo geografico che infine di carattere gestionale e settoriale, su cui invita i Parlamenti nazionali a fornire indicazioni e suggerimenti.

Il presidente CASINI, apprezzando l'intervento del relatore, sottolinea che l'esame di questo Documento è profondamente collegato con il lavoro che la Commissione ha avviato nell'ambito dell'Affare assegnato su «Mediterraneo e l'interesse nazionale». Ritiene essenziale che sui temi del vicinato la Commissione, possa approvare un documento di stimolo alla discussione in sede europea, eventualmente da sottoporre anche all'Aula del Senato. Sottolinea che la revisione della politica di vicinato deve consistere non solo nell'aggiornamento degli strumenti tecnici di cooperazione, ma anche nel cambiamento dell'approccio di fondo, in particolare in un deciso spostamento dell'asse politico dell'Unione europea verso il Mediterraneo. Ritiene importante concentrare gli sforzi, anche di carattere finanziario, su singole aree di intervento, piuttosto che su progetti generici e omnicomprensivi. Lamenta la scarsità delle risorse finora assegnate per le attività di cooperazione con i Paesi della sponda nord del Mediterraneo. Ampliando l'orizzonte oltre i Paesi direttamente coinvolti nella politica di vicinato, ritiene necessario un intervento più incisivo dell'Unione europea nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali, alcuni dei quali, nonostante siano attualmente candidati all'adesione, si trovano in una situazione di grave instabilità, come la Macedonia e la Bosnia Erzegovina. Ritiene infine essenziale che i negoziati per l'adesione della Turchia riprendano vigore, anche per riallacciare i rapporti con questo importante Paese dello scacchiere del Mediterraneo, superando le recenti reciproche incomprensioni.

Il senatore CORSINI (PD) esprime apprezzamento per la relazione svolta.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) evidenzia che la politica di vicinato rappresenta una modalità per definire i confini dell'Unione, contenendo una tendenza all'allargamento che nel recente passato è stata talvolta troppo frettolosa. Sottolinea che lo scenario geopolitico europeo è in continua evoluzione, come indica la vicenda dei Paesi baltici, che, a fronte dell'atteggiamento assertivo della Russia, si trovano oggi in una collocazione estremamente delicata. In relazione ai negoziati di adesione della Turchia, rileva che in questo Paese, per lo meno a livello delle principali forze politiche, la prospettiva europea non è più data per acquisita, come nel recente passato. Rispetto al rapporto con i Paesi del Mediterraneo sottolinea che l'Unione europea ha compiuto molti errori, a partire dall'idea dell'esportazione della democrazia.

Il senatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) associandosi agli apprezzamenti per l'intervento del relatore, ricorda che la prospettiva di una politica estera comune era presente fin dalle origini dell'integrazione europea, con il progetto, poi fallito a causa delle resistenze francesi, di una difesa comune. Ritiene che l'Unione europea abbia tenuto nel recente passato un atteggiamento sbagliato nei confronti della Turchia, condizionato negativamente dall'alleanza di questo Paese con Stati Uniti e Israele.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 10-362-388-395-849-874-B**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

– pur rilevato che la configurazione del reato di tortura è parzialmente difforme dalle previsioni delle principali convenzioni internazionali in materia, che la connotano come reato proprio di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio,

– considerata però l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento tale fattispecie, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**388^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore relativamente alla dichiarazione di onerosità degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e all'articolo 12. Esprime inoltre un parere contrario, in quanto potenzialmente onerose, sulle proposte 10.304, 10.308, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.336, 12.345 e 12.630. Ritiene non suscettibili di produrre effetti onerosi diretti gli emendamenti 12.319 (testo 4), 12.336 (testo 2) e 12.344, mentre esprime un parere favorevole sulle proposte 12.352 e 12.450.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.300 (con l'identica 10.301), 10.304, 10.308, 12.309, 12.319, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.335, 12.336, 12.340, 12.345, 12.356 e 12.630. Ritiene possa essere espresso un parere di semplice contrarietà sulle proposte 12.319 (testo

4), 12.336 (testo 2) e 12.344, mentre il parere può essere non ostativo sugli emendamenti 12.352 e 12.450. Ricorda, altresì, che l'emendamento 12.347 risulta inammissibile in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della corrispondente porzione di testo.

Alla luce del dibattito svoltosi pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.300, 10.301, 10.304, 10.308, 12.309, 12.319, 12.319 (testo 2), 12.319 (testo 3), 12.335, 12.340, 12.356, 12.336, 12.345 e 12.630. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.344, 12.336 (testo 2) e 12.319 (testo 4). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 10, 11 e 12, mentre sulle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 il parere resta sospeso. Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

389^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di contrarietà sull'emendamento 9.321 (testo 2), pur non ritenendolo suscettibile di procurare effetti diretti sulla finanza pubblica a legislazione vigente. Ritiene, invece, che sia foriero di maggiori oneri l'emendamento 9.403, nonché l'emendamento 9.416 (testo 2) limitatamente all'ultimo periodo. Per quanto riguarda la proposta 9.0.302 (testo 2 corretto), la considera onerosa nella formulazione attuale pur ritenendo che possa essere modificata in modo da renderla priva di effetti negativi e suggerisce i cambiamenti necessari. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli altri emendamenti accantonati sul medesimo tema. Relativamente alla proposta 12.630 (testo 2) ritiene che possa formularsi un parere di contrarietà salvo riformulare il testo in modo da limitarne la portata al personale degli Enti interessati e subordinandola all'applicazione della normativa nazionale in materia di pubblico impiego suggerisce quindi la riformulazione in un testo 3. Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 13 e 14, concorda con la posizione del relatore relativamente alle proposte ritenute onerose, ad eccezione dell'emendamento 14.313 che ritiene non suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica. Quanto alle restanti proposte, esprime un parere contrario sugli emendamenti 13.315, 14.313, 14.314 e 14.317. Propone poi alla Commissione, di esprimere sulle proposte 14.311 e 14.311 (testo 2) un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola «prevedere» delle seguenti: «, tra altri,» al fine di lasciare aperta la possibilità di un intervento dei privati nei settori richiamati dagli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è appena pervenuta dall'Assemblea la proposta 12.630 (testo 3) sulla quale può essere espresso parere non ostativo e dichiara di condividere le proposte avanzate dal rappresentante del Governo pertanto, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.303, 12.630 (testo 2), 13.310, 14.305, 14.339, 14.314 e 14.317. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.321 (testo 2), 13.315 e 14.313. Il parere è di nulla osta sull'emendamento 9.0.302 (testo 2 corretto), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 1, delle parole da "istituire uno statuto" fino a "e volti"; alla soppressione, alla lettera a) dello stesso comma 1 delle parole da ", sulla base" fino a "stato giuridico" e da ", alla titolarità" fino a "ricerche svolte"; alla soppressione, alla lettera c), delle parole "del nuovo comparto". Il parere è altresì di nulla osta sulla proposta 9.416 (testo 2), condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "sopprimere le parole 'per una sola volta'". Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 14.311 e 14.311 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola "prevedere" delle seguenti: ", tra altri,". Il

parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 13 al termine nonché sull'emendamento 12.630 (testo 3).».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**208^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (n. 150)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni del senatore Vacciano, fa presente che, ai sensi della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1677 del 1948, dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono le relative spese; della somma residua il 50 per cento costituisce la massa premi e il 50 per cento è devoluto agli enti beneficiari; qualora le lotterie siano abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni o altri enti, gli utili sono ad essi devoluti, limitatamente a una quota pari ad un terzo, mentre i due terzi sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato. Le spese da dedurre al fine di determinare le quote di massa premi e di utile sono: l'aggio spettante ai rivenditori, l'importo spettante all'affidatario della gestione della lotteria, una quota relativa al rimborso delle spese di gestione riconosciuta all'Amministrazione, le spese sostenute a titolo promozionale. Qualora la

quota da destinare a massa premi dovesse risultare insufficiente può essere integrata mediante l'utilizzo dei fondi previsti a tale scopo, a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene che le delucidazioni tecniche fornite dalla rappresentante del Governo siano estranee alle questioni poste nella seduta di ieri, riguardanti specificamente l'opportunità di proporre una nuova lotteria a fronte di una costante diminuzione dell'interesse del pubblico. La finalità sociale alla base del provvedimento in esame, di per sé apprezzabile, potrebbe peraltro essere meglio soddisfatta utilizzando pro quota gli introiti di un'unica lotteria nazionale.

Ha quindi la parola il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), il quale presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione volta a recepire la sostanza delle sollecitazioni poste dal senatore Vacciano.

Si passa quindi alla votazione dello schema di parere.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), dopo aver espresso condivisione rispetto alle riserve del senatore Vacciano, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rammentando il beneficio economico che possono trarre i rivenditori dei biglietti, mentre sarebbe auspicabile un trattamento fiscale di vantaggio nel caso di distribuzione diretta dei biglietti da parte dei soggetti beneficiari.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) apprezza la finalità solidaristica sottesa alla proposta in esame; considera peraltro preferibile concentrare gli sforzi organizzativi e promozionali ai fini della realizzazione di un'unica lotteria nazionale, in quanto l'organizzazione di un'ulteriore lotteria comporta eccessive incertezze in ordine agli esiti economici. Annuncia pertanto la propria astensione.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) giudica negativamente la scelta di destinare risorse all'organizzazione di uno strumento ormai non sufficientemente gradito dal mercato, quando sarebbe possibile garantire aiuti diretti, anche di natura fiscale, alle associazioni impegnate in attività solidaristiche. Dichiarando quindi la propria astensione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto contrario, formulando l'auspicio che in occasione della presentazione dello schema di decreto per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2016 il Governo fornisca alla Commissione la documentazione necessaria a valutarne il senso economico in ragione degli esiti delle lotterie già svolte.

Il senatore BONAIUTI (*AP (NCD-UDC)*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, mettendo in evidenza le difficoltà economiche delle quali soffre un'associazione altamente meritoria come l'Unione italiana ciechi.

Previa verifica della presenza del numero legale la Commissione approva infine il parere proposto, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto in titolo,

preso atto dei dati relativi all'andamento della vendita dei biglietti della Lotteria nazionale e dei risultati di gettito per l'Erario relativi agli esercizi finanziari scorsi, desumibili sia dalla relazione governativa a corredo dell'Atto in titolo che dalla documentazione consegnata dal rappresentante del Governo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

appare necessario per il 2016 verificare preliminarmente l'effettivo introito per l'Erario derivante dalla organizzazione e gestione della Lotteria nazionale nella prospettiva di confermare tale tipologia di gioco pubblico a condizione che gli incassi per l'Erario non derivino da risorse atinte da altri comparti del gioco pubblico, in modo da garantire quindi l'equilibrio e l'autonoma compatibilità finanziaria della Lotteria nazionale.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**178^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-01708 della senatrice Blundo sulle nomine dei nuovi responsabili di Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Preliminarmente, sottolinea che la nomina dei dirigenti delle Direzioni generali centrali costituisce solo una parte di una complessa ed articolata fase che l'amministrazione sta realizzando, al fine di dare attuazione al nuovo regolamento di organizzazione disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

Al riguardo, rappresenta che le procedure seguite per l'individuazione dei candidati sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto disposto, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Rammenta, altresì che alla data del 16 febbraio 2015, tutte le nomine sono state regolarmente registrate dalla Corte dei Conti.

Sottolinea poi che il prioritario interesse perseguito dall'amministrazione nel conferimento delle nomine è stato quello di individuare il candidato più idoneo a ricoprire ciascun ruolo, ossia il dirigente in possesso

delle attitudini, delle competenze professionali e delle capacità manageriali ed organizzative più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse all'incarico di una struttura complessa come una Direzione generale, tenendo conto sia delle preferenze manifestate dagli interessati che del buon andamento e della piena funzionalità dell'Amministrazione.

Rammenta, inoltre, che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non è equiparabile a un concorso per titoli o per esami. Si tratta, infatti, di selezionare non il dirigente migliore in astratto, bensì il più adatto in concreto. Di conseguenza, la scelta deriva dall'apprezzamento delle capacità professionali ed organizzative e delle attitudini del candidato rispetto alla funzione da assegnare e non da una semplice graduatoria fatta sulla base della somma dei punteggi relativi ai titoli posseduti.

Infine, quanto al contenzioso evocato dall'interrogante, fa presente che due dirigenti del Ministero, tra i quali il dirigente segnalato nell'atto parlamentare, destinatario di incarico dirigenziale di rilievo, hanno effettivamente presentato ricorso avverso le nomine; tuttavia, il contenzioso appare in corso di soluzione e, infatti, in entrambi i casi, i ricorrenti hanno rinunciato alla discussione della domanda cautelare, che risulta cancellata dal ruolo.

La senatrice BLUNDO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, pur prendendo atto della posizione assunta dal Ministero, reputa che i criteri in base ai quali è stata effettuata la nomina del responsabile della Direzione generale per l'arte, l'architettura contemporanea e le periferie urbane non risultano corrispondenti alle esigenze di valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali, dal momento che è stata selezionata una dirigente che, in base ad atti pregressi, ha dimostrato di non avere una particolare propensione su tali aspetti: basti pensare alle note vicende dell'ascensore al Vittoriano o della gestione del sito di Tor Chiesaccia.

In conclusione, ribadisce la propria convinzione in base a cui tale incarico sia stato conferito senza un'adeguata istruttoria funzionale alla scelta della figura dirigenziale più qualificata nel garantire la dovuta tutela del patrimonio culturale.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, nel riepilogare gli esiti della seduta di ieri per quanto riguarda l'esame dell'affare assegnato sulla musica (atto n. 409), reputa opportuno addivenire, entro la prossima settimana, all'approvazione della proposta di risoluzione avanzata dalla senatrice Elena Ferrara.

La relatrice Elena FERRARA (PD) concorda con tale indicazione, ricordando che il rinvio risulta imputabile alla necessità, da parte del Governo, di approfondire alcuni elementi in materia di tutela dei lavoratori del settore dello spettacolo.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**144^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito al disegno di legge n. 1678, il PRESIDENTE, a seguito di contatti informali intercorsi con la Commissione bilancio, fa presente che il parere richiesto non potrà essere reso nel corso della prossima settimana. Precisando di aver informato il Governo al riguardo, nota come il rallentamento dei tempi dell'esame non sia in alcun modo da ascrivere alla volontà della Commissione.

Il senatore SONEGO (PD) interviene con riferimento all'affare assegnato n. 514 chiedendo che venga data, con congruo anticipo, comunicazione della convocazione a tutti i soggetti da audire, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) *BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) *PEPE e MOLINARI. – Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) *CROSIO ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) *FORNARO ed altri. – Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) *CIOFFI ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1570 e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, poiché è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1880 di iniziativa del Governo, è possibile approntarne l'esame, congiuntamente con altri disegni di legge di analogo oggetto.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel confermare la stima per il collega Ranucci, esprime riserve circa l'opportunità della nomina di un secondo relatore di maggioranza, sia per quanto riguarda il disegno di legge a propria firma n. 1570, sia con riferimento ai disegni di legge di cui si inizia l'esame oggi. Propone perciò che il senatore Ranucci diventi relatore del proprio disegno di legge e di alcuni degli altri provvedimenti da incardinare, eliminando così l'anomalia data dalla concomitanza tra proponente e relatore, e dando altresì la propria disponibilità a svolgere tale funzione con riferimento al disegno di legge di iniziativa del Governo e ai restanti.

Il PRESIDENTE nota dapprima che, in caso di più relatori, è prassi che gli interessati si accordino su come dividere tra di loro lo svolgimento dell'illustrazione introduttiva. Circa l'inopportunità della concomitanza tra proponente e relatore, il Presidente, nel ricordare come la Commissione si fosse data una norma comportamentale nel senso di evitarla, evidenzia tuttavia che nel caso in questione vi si era discostati a seguito proprio di un'espressa richiesta del senatore Buemi. Da quel momento sono state accolte altre richieste di analogo tenore, nominando tuttavia anche un secondo relatore, senza un criterio prefissato circa l'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

Impegnandosi altresì a intervenire per risolvere positivamente un eventuale disaccordo tra i relatori, ricorda che, in sede di esame con-

giunto, anche in presenza di più di un relatore, la relazione va in ogni caso considerata unica.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 1880, di iniziativa del Governo, composto di sei articoli, che interviene per riformare l'assetto di *governance* della RAI, con il duplice obiettivo – indicato nella Relazione illustrativa – di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico.

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Viene innanzitutto potenziato il ruolo del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso deliberi anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale; la durata dei contratti di servizio è inoltre prolungata da tre a cinque anni. Ulteriori modifiche sono finalizzate a riordinare le norme relative alle sedi locali RAI, con particolare riferimento a quelle che svolgono il servizio pubblico nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, in coerenza con gli indirizzi recentemente assunti in materia.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* per delineare un nuovo assetto della *governance* della RAI. Si prevede la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, dei quali due vengono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, con voto limitato ad uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione. Si stabilisce che il consiglio elegga tra i suoi membri il presidente, eliminando la previsione vigente che subordinava l'efficacia della nomina al parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere favorevole di tale Commissione è invece necessario nel caso in cui l'assemblea deliberi la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Quanto ai poteri del Consiglio di amministrazione, si prevede che esso, oltre ai compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approvi il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Su proposta dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione nomina poi l'amministratore delegato, figura che sostituisce il direttore generale e risponde della gestione aziendale. Non può essere un dipendente della RAI, dura in carica tre anni e ha tra i suoi compiti quello di assicurare coerenza nella programmazione con la linea editoriale; firmare atti e contratti; provvedere alla gestione del personale; proporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aventi carattere strategico; attuare il piano industriale, i piani del personale e di ristrutturazione, nonché specifici progetti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il provvedimento fissa poi in tre dodicesimi del compenso annuo l'indennità da corrispondere all'amministratore delegato in caso di revoca.

Ulteriori norme riguardano la Commissione parlamentare di vigilanza, per la quale restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi previsti dalla legislazione vigente.

Il relatore prosegue con l'illustrazione dell'articolo 3 del provvedimento, che inserisce nuovi articoli nel testo unico dei media finalizzati a disciplinare l'attività gestionale della RAI.

In particolare, si specifica che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevede inoltre la deroga rispetto all'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione nonché per quelli aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Si stabilisce infine che l'amministratore delegato definisca criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della disciplina relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché individui i profili professionali e gli incarichi per i quali possa derogarsi a tali criteri.

Gli articoli 4 e 5 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi rispettivamente finalizzati alla revisione della disciplina in materia di finanziamento pubblico della RAI e al riassetto normativo del settore.

L'articolo 6 contiene una norma transitoria, volta a chiarire che le disposizioni sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, introdotte dall'articolo 2 del testo in esame, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1823, di iniziativa dei senatori De Petris ed altri, che intende riformare la *governance* del servizio pubblico radiotelevisivo, introducendo norme che da un lato definiscono il ruolo e la missione del servizio pubblico come strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi *media*, dall'altro intervengono sull'assetto della RAI, per salvaguardarne la natura pubblica limitando, al contempo, l'attribuzione delle responsabilità della sua gestione ad esponenti di diretta espressione politica.

Dei nove articoli di cui si compone, gli articoli da 1 a 3 sono dedicati rispettivamente alla enunciazione delle finalità della proposta di legge e dei principi sottesi, nonché all'indicazione delle attività generali che formano il contenuto del servizio pubblico.

In base all'articolo 4, il servizio pubblico nei diversi *media* è realizzato da un operatore pubblico, la RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto dallo Stato e le cui azioni, come quelle delle società controllate, non sono cedibili. I poteri dell'azionista sono esercitati dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, istituito dall'articolo 6 del testo in esame come organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici, che opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media* ed è dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti. È composto da ventuno membri, il cui mandato dura tre anni e non è rinnovabile e che devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tra i poteri del Consiglio per le garanzie c'è anche quello di nominare i membri del Consiglio di amministrazione della RAI, l'organo al quale sono affidati i compiti di gestione, mediante una procedura di selezione attraverso avviso pubblico. Il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di eleggere un soggetto esterno in qualità di direttore generale. Sia i componenti del Consiglio di amministrazione, che il direttore generale e i membri del Consiglio per le garanzie sono ascoltati prima del loro insediamento presso le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono mediante un parere.

Quanto alle modalità di finanziamento della RAI, l'articolo 5 prevede che, oltre alle risorse pubblicitarie, essa riceva ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento, la cui determinazione è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

Il provvedimento provvede poi a disciplinare in maniera dettagliata le incompatibilità con le cariche di componente del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza (articolo 7); contiene norme per la tutela nell'accesso alla comunicazione (articolo 8) e procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, le cui competenze sono trasferite al Consiglio per le garanzie (articolo 9).

Prosegue con l'illustrazione del disegno di legge n. 1841, presentato dal senatore Fornaro ed altri, composto di un unico articolo e finalizzato a modificare l'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, al fine di delineare un nuovo assetto di governance per la RAI Spa, basato sul cosiddetto modello societario duale, nel quale è più efficace la distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Nel merito, il provvedimento assegna il controllo della RAI Spa ad un Consiglio di sorveglianza, composto da 11 membri, sei dei quali indicati dal Parlamento, due dall'assemblea degli azionisti, due dai dipendenti, mentre il presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti delle due Camere. La durata del mandato è di sei esercizi e i componenti del Consiglio devono possedere particolari requisiti di professionalità e onorabilità e non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità indicate nel provvedimento o ulteriormente stabilite nello statuto della Rai. Il Consiglio svolge

funzioni di indirizzo, supervisione strategica e di controllo sulla RAI e ha tra i propri compiti quello di nominare il presidente e i due membri del Consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda. Il presidente del Consiglio di gestione ha i poteri tipici del consigliere delegato; per i componenti del Consiglio – il cui mandato dura tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta – sono fissati specifici requisiti professionali.

Anche il disegno di legge n. 1855, che ha come primo firmatario il senatore Cioffi, interviene in maniera diretta sull'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici al fine di modificare in maniera sostanziale l'assetto della governance della RAI. Ulteriori disposizioni qualificanti riguardano la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo e la modifica della composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Proprio quest'ultimo aspetto, prosegue, forma l'oggetto dell'articolo 1 del provvedimento, con l'innalzamento ai due terzi della maggioranza necessaria per la nomina del Consiglio dell'AGCOM e l'indicazione di requisiti di professionalità e di incompatibilità che assicurino l'indipendenza dei componenti di tale Autorità dal mondo politico.

L'articolo 2, nel rinnovare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI fino al 6 maggio 2026, ridisegna la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione della società, prevedendo che i 5 membri del consiglio vengano nominati dall'AGCOM tramite sorteggio, al termine di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, con candidature avanzate sulla base, oltre che di un *curriculum*, anche di un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione alle aree di competenza individuate nel testo in esame. Si prevede poi che le Commissioni parlamentari competenti per materia valutino i soggetti sorteggiati e che un eventuale parere contrario, espresso con la maggioranza dei due terzi, imponga di procedere all'estrazione di un nuovo nominativo.

Sono inoltre indicate in maniera dettagliata le cause di incompatibilità con l'incarico di consigliere di amministrazione. Si prevede infine che il Ministro dell'economia possa indicare il presidente del Consiglio di amministrazione e che, in mancanza di tale indicazione, questi venga eletto dal consiglio stesso.

L'articolo 3 definisce i poteri del Consiglio di amministrazione, al quale sono affidate funzioni di gestione e di indirizzo strategico. Esso, tra l'altro, nomina l'amministratore delegato, stabilendo l'estensione della delega e i criteri e le modalità per il suo esercizio e per l'eventuale revoca; nomina i dirigenti interni ed esterni, rendendo conoscibili le posizioni vacanti, gli obiettivi e i criteri generali di scelta; approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, quale strumento per rendere noti a tutti i cittadini gli atti e i dati relativi all'organizzazione e al funzionamento della RAI.

Sempre l'articolo 3, nel precisare i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione, stabilisce che non possano essergli conferite deleghe di gestione ed amministrazione della società.

L'articolo 4 affida la verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo all'AGCOM, mentre l'articolo 5 procede alla soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.

Il relatore RANUCCI (*PD*) dà conto sommariamente dei contenuti dei disegni di legge aventi ad oggetto la materia in questione.

Si sofferma poi sui disegni di legge n. 746 e n. 760, entrambi di iniziativa del senatore Stucchi. L'atto n. 760 (suddiviso in sei articoli) contiene norme volte ad una riorganizzazione complessiva del sistema pubblico radiotelevisivo e multimediale, mentre il disegno di legge n. 746, costituito da un solo articolo, è finalizzato specificamente all'abolizione del canone di abbonamento ai servizi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 760, con l'obiettivo di ripensare al ruolo che la televisione pubblica dovrebbe svolgere, alla sua missione e alle specifiche modalità di funzionamento, l'articolo 1 innanzitutto definisce il contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, con una dettagliata individuazione dei generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto di tale servizio.

Con riferimento alle modalità per l'erogazione del servizio pubblico televisivo, si prevede di procedere all'affidamento mediante gare bandite ogni tre anni dalla Consip (articolo 2), mentre per l'erogazione del servizio pubblico radiofonico, il modello di affidamento prescelto è quello di convenzioni decennali tra il Ministero dello sviluppo economico e le emittenti radiofoniche che ne facciano richiesta (articolo 3).

L'articolo 4 dispone poi l'avvio del procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, da realizzare attraverso offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. I proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI vengono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 5 istituisce un Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva ed è prevista l'emanazione di un regolamento per la definizione di un piano di interventi e incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Vengono infine abrogate le norme che regolano il canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive e le altre disposizioni vigenti superate dalla disciplina introdotta col provvedimento in esame (articolo 6).

Il relatore illustra poi il disegno di legge n. 1795, composto di nove articoli, di iniziativa dei senatori Pepe e Molinari, che muove dall'idea di riportare la RAI al suo ruolo di strumento per la promozione della crescita culturale e sociale del Paese, ridisegnandone l'organizzazione secondo cri-

teri di trasparenza e modernità e definendo i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 1 indica i principi generali della legge e le sue finalità.

L'articolo 2 affida il servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, società a capitale pubblico interamente detenuto dal Ministero dell'economia, ed individua i suoi organi nel Consiglio di garanzia e nel Consiglio di amministrazione, rispettivamente disciplinati dagli articoli 3 e 4 della proposta in esame.

In particolare, il Consiglio di garanzia, del quale possono far parte tutti i cittadini italiani in regola con il pagamento del canone negli ultimi cinque anni, è composto da 15 membri che durano in carica tre anni, tre dei quali rispettivamente nominati dal Presidente dell'AGCOM, dal Ministro dell'economia e dalle associazioni dei consumatori, tre dagli utenti dei servizi radiotelevisivi, tre eletti dal Parlamento in seduta comune e sei nominati a seguito di procedura concorsuale pubblica. Tra i compiti del Consiglio di garanzia, oltre a quelli di vigilanza finora svolti dall'apposita Commissione parlamentare, che viene quindi soppressa, figura la nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione della RAI, che è disciplinato in maniera specifica, come accennato, dall'articolo 4 del provvedimento. Il Consiglio di amministrazione, complessivamente composto di sette membri (dei restanti quattro, uno viene indicato dalla Corte dei conti, uno è eletto dagli utenti e due sono eletti dai dipendenti della RAI), elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti che costituiscono l'Esecutivo, cioè l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della società.

L'articolo 5 detta una serie di disposizioni comuni relative agli obblighi di informazione al Parlamento e alle incompatibilità valide per entrambi gli organi della RAI, mentre l'articolo 6 prevede alcune garanzie generali per il funzionamento del servizio pubblico e per l'organizzazione interna della società.

L'articolo 7 regola l'impiego delle risorse economiche con cui l'azienda avrà modo di finanziarsi nonché del canone, la cui misura verrà definita dall'AGCOM, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria, prevedendo forme di esenzione parziale o totale.

L'articolo 8 demanda ad un regolamento l'attuazione delle disposizioni che prevedono la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre l'articolo 9 stabilisce che ciascun cittadino possa rivolgere istanze al Consiglio di garanzia per ottenere tutela rispetto al diritto di accesso e di fruizione del servizio pubblico in tutte le sue espressioni, ferma restando la validità delle vie di tutela ordinarie.

Procede infine all'illustrazione del disegno di legge n. 1815, che ha come primo firmatario il senatore Crosio e intende procedere, in quattro articoli, ad una ridefinizione complessiva della missione del servizio pubblico nell'era digitale.

L'articolo 1 precisa cosa si intende per servizio pubblico, individuando – analogamente al disegno di legge n. 760 – le tipologie di programmi di pubblico interesse.

L'articolo 2, nel disporre che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga affidato in concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio, interviene sulla disciplina della RAI Spa, prevedendo innanzitutto che essa resti affidataria della concessione per altri venti anni dalla scadenza della concessione in essere. Contemporaneamente si stabilisce che entro la data di scadenza di tale concessione, vale a dire il 6 maggio 2016, debba concludersi la procedura per la vendita del 49 per cento delle azioni detenute dallo Stato nel capitale della RAI. I proventi di tale vendita sono destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il provvedimento interviene anche sulla composizione del Consiglio di amministrazione della RAI, prevedendo che sia composto da sette membri, in rappresentanza degli enti locali, delle associazioni dei consumatori, dei dipendenti RAI e dell'Agcom. Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti in materia di telecomunicazioni e di cultura eleggono in seduta congiunta tre membri, fra cui il presidente. Tutti i consiglieri non devono aver ricoperto cariche politiche di alcun tipo nei dieci anni precedenti, così come anche l'amministratore delegato, nominato dai membri del Consiglio di amministrazione. Il controllo sull'adempimento dei compiti e degli obiettivi viene affidato all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (articolo 3), mentre si procede alla soppressione della Commissione bicamerale di vigilanza (articolo 4).

Il PRESIDENTE, acquisito il parere favorevole dei relatori, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855 con quello del disegno di legge n. 1570.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone altresì di effettuare un limitato ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire alla Presidenza sintetiche proposte in materia. Invita poi i relatori a concordare, per la prossima seduta, un testo base da sottoporre alla Commissione.

I senatori MARGIOTTA (*Misto*) e FILIPPI (*PD*), nel convenire con la proposta del Presidente in merito alle audizioni, accolgono l'invito alla sintesi esprimendo l'auspicio che venga fatto proprio da tutti i Gruppi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario GIACOMELLI nota come, con la scelta di presentare un disegno di legge ordinario, il Governo abbia optato per la via del confronto, con un puntuale esame nel merito da parte del Parlamento. Pur riconoscendo l'utilità dell'acquisizione di elementi informativi da parte

della Commissione, evidenzia la necessità che l'esame proceda rapidamente, onde evitare che l'Esecutivo sia costretto a ricorrere a strumenti procedurali meno inclusivi.

Si associa inoltre all'invito ai relatori per la presentazione di una proposta condivisa.

Prende la parola il senatore CROSIO (*LN-Aut*), il quale, notando come la pluralità di disegni di legge in materia dimostri lo spiccato interesse da parte di tutte le forze politiche, rileva che la richiesta di procedere a una stesura condivisa della legge di riforma della RAI sia in parte vanificata dalla scelta di due relatori appartenenti alla sola maggioranza.

Il PRESIDENTE ricorda come tale scelta sia da ricondurre ad una propria decisione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 162

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

*AUDIZIONE INFORMALE SUGLI EFFETTI SULLA PRODUZIONE OLIVICOLA DELLA
DIFFUSIONE DEL PARASSITA DELLA XYLELLA FASTIDIOSA*

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FASIOLO (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore GAETTI (M5S) illustra uno schema di parere contrario, presentato congiuntamente alle senatrici Donno ed Elena Fattori (pubblicato in allegato).

La senatrice CASALETTO (Misto), con il consenso del senatore Gaetti, sottoscrive anch'essa lo schema di parere contrario testé illustrato.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) nel condividere i contenuti dello schema di parere della relatrice, suggerisce l'inserimento nelle osservazioni di un riferimento all'emergenza fitosanitaria per il settore olivicolo determinata dal parassita della *Xylella Fastidiosa*.

La senatrice BERTUZZI (PD) valuta positivamente a sua volta lo schema di parere della relatrice e, in particolare, l'osservazione che richiama l'attenzione sulle situazioni di crisi di settori agricoli non determinate da eventi atmosferici o da calamità naturali.

La senatrice DONNO (M5S) fa presente che il comparto olivicolo, soprattutto in Puglia, attraversa un momento di grande difficoltà a causa del disseccamento delle piante, del quale non è ancora peraltro scientificamente provata l'ascrivibilità al parassita della *Xylella Fastidiosa*.

La relatrice FASIOLO (PD) riformula il proprio precedente schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che tiene conto dei rilievi testé formulati.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice, così come da ultimo riformulato.

I senatori PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) preannunciano il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia l'astensione dal voto sullo schema di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere contrario illustrata dal senatore Gaetti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (n. COM (2015) 141 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 89*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di risoluzione favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il senatore GAETTI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sullo schema.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di risoluzione del relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, nel corso dell'audizione informale sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) di rappresentanti della Fondazione Dieta Mediterranea di Ostuni e nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del CRA-API di Padova sulle problematiche del settore della bachicoltura, svoltesi il 28 aprile, è stata consegnata la documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, in data odierna, nel corso dell'audizione dei sindacati del settore agricolo sugli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

la Relazione in titolo assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un «nuovo inizio» condiviso dalla nuova Commissione europea,

il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità, individua come obiettivi fondamentali nel settore agricolo e della pesca, con la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione;

apprezzati gli impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015;

richiamata positivamente, in particolare, l'attenzione prefigurata verso i prodotti di qualità e la tutela contro le contraffazioni e le imitazioni;

richiamate altresì le azioni prefigurate nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

preso atto degli intendimenti per portare a termine le proposte normative in materia agricola all'esame delle competenti Istituzioni europee,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione, nell'ambito del contributo italiano all'Unione europea per il corrente anno, per la migliore tutela del *Made in Italy* agroalimentare, non solo dal punto di vista delle produzioni biologiche, ma in senso ampio, attraverso le modalità di etichettatura e di informazione per il consumatore;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione a prefigurare misure a livello di Unione europea per far fronte a situazioni di tipo emergenziale dal punto di vista delle produzioni agroalimentari a seguito di crisi di mercato e di tipo fitosanitario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DANIELA DONNO, GAETTI, ELENA FATTORI E MONICA CASALETTO SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il rilancio del settore agricolo e agroalimentare occupa una parte ridotta del documento in esame;

il mercato agroalimentare è uno dei pilastri dell'economia, nonché della tradizione, italiana ed è necessario mettere in campo ogni azione pur di preservarne il valore;

tale settore è uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati positivi ed aver contribuito, come anche recentemente certificato dall'Istat, a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile (in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l'Eurostat);

ritenuto necessario che siano poste in essere misure concrete al fine di:

a) in merito alla difesa fitosanitaria, disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, o della *Aethinia tumida*;

b) con riferimento al settore dei mezzi di produzione, operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;

c) in merito al settore della pesca, operare nelle opportune sedi comunitarie al fine di:

stabilire i periodi di fermo pesca obbligatori sulla base di rigorose valutazioni scientifiche al fine di privilegiare i tempi richiesti dal ciclo biologico delle specie ittiche e di consentire quindi la riproduzione e il ripopolamento degli stock ittici;

ridiscutere la normativa in materia di pesca delle vongole e relative sanzioni a tutt'oggi fortemente penalizzanti per il mercato interno; assicurare che il Paesi del vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto i Paesi di più recente adesione quali la Croazia, rispettino senza deroghe, ancorché transitorie, la normativa in materia di Politica Comune della Pesca ed in particolare quelle relative alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli stock ittici;

d) al fine di tutelare i prodotti di produzione italiana e contrastare le frodi alimentari, porre in essere:

una incisiva azione politica, a livello comunitario, al fine di conservare l'obbligatorietà dell'informazione testuale, e non solo numerica identificativa, dello stabilimento di produzione;

porre in essere, al livello nazionale, specifiche normative di applicazione delle norme comunitarie relative all'adeguamento circa l'eventuale presenza di allergeni ed alle sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le Autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.

e) perseguire una politica di netto contrasto alla immissione in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'agricoltura;

esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

la Relazione in titolo assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un «nuovo inizio» condiviso dalla nuova Commissione europea,

il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità, individua come obiettivi fondamentali nel settore agricolo e della pesca, con la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione;

apprezzati gli impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015;

richiamata positivamente, in particolare, l'attenzione prefigurata verso i prodotti di qualità e la tutela contro le contraffazioni e le imitazioni;

richiamate altresì le azioni prefigurate nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

preso atto degli intendimenti per portare a termine le proposte normative in materia agricola all'esame delle competenti Istituzioni europee,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione, nell'ambito del contributo italiano all'Unione europea per il corrente anno, per la migliore tutela del *Made in Italy* agroalimentare, non solo dal punto di vista delle produzioni biologiche, ma in senso ampio, attraverso le modalità di etichettatura e di informazione per il consumatore;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione a prefigurare misure a livello di Unione europea per far fronte a situazioni di tipo emergenziale dal punto di vista delle produzioni agroalimentari a seguito di crisi di mercato e di tipo fitosanitario, a partire dalla difficile situazione del settore olivicolo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 141 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 89)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015,

tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea;

premesso che:

la proposta attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli;

tale riserva deriva dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

il meccanismo di costituzione della riserva si basa sulla fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento dei massimali annuali applicabili;

l'importo per la riserva delle crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti (rispetto ai 433 milioni di euro dell'anno 2015);

per coprire tale importo si applica il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno stabiliti dalla normativa europea, che saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041 per cento, applicabile ai soli pagamenti che superino 2000 euro;

per esigenze di equità di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento si applicherà solo ai pagamenti per cui le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile 2015 e dalla riduzione sono esentate Bulgaria, Ro-

mania e Croazia, per le quali il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore a partire dal 2016 per Bulgaria e Romania e dal 2022 per la Croazia;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 163

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FISSORE (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore GIROTTO (M5S) presenta e illustra, a nome del proprio Gruppo, uno schema di parere contrario, alternativo a quello della relatrice, pubblicato in allegato.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), pur nutrendo molte riserve sul valore della Relazione in titolo i cui contenuti considera in gran parte inconsistenti, condivide le osservazioni contenute nello schema di parere della relatrice e dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice pubblicato in allegato, è

posto ai voti e risulta approvato; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCALIA (PD) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della seduta di ieri.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), in considerazione dell'importanza della materia, manifesta l'esigenza di approfondire ulteriormente lo schema di parere appena illustrato dal relatore e chiede quindi di non procedere al relativo voto nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza manifestata dalla senatrice Pelino e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver iniziato a predisporre una bozza di documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese, che sarà sottoposto alla Commissione alla conclusione delle audizioni.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1809, recante modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in ma-

teria di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-BIS, N. 3**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il documento in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in materia di aiuti di Stato, si ritiene opportuno sollecitare un innalzamento della soglia al di sotto della quale essi sono qualificati come aiuti di importo poco elevato (*de minimis*) per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione europea;

in tema di *Made in*, si auspica il raggiungimento di una normativa condivisa, invitando la Commissione di merito a sollecitare il Governo al massimo impegno in tal senso;

in merito alle iniziative per la tutela dei consumatori, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sollecitare il Governo ad adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, come consentito dall'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011, nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 45 del medesimo regolamento, in particolare prevedendo l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione; si segnala, al riguardo, l'esigenza di garantire che l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento sia apposta in una posizione chiara e ben visibile, tale da garantire al consumatore l'immediata leggibilità dell'informazione, conformemente alle indicazioni stabilite dall'articolo 13 del richiamato regolamento n. 1169/2011;

con riferimento al negoziato TTIP, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché promuova e rilanci iniziative tese a raggiungere la chiusura del negoziato nel più breve tempo possibile, nell'ottica comunque di valorizzare e tutelare le produzioni italiane e comunitarie.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
GIROTTI, CASTALDI E PETROCELLI
SUL DOCUMENTO LXXXVII-BIS, n. 3**

La 10^a Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2015,

premessi che:

quest'anno la Relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee ed assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea;

nella Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti «Juncker», la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla *governance* economica europea;

nel secondo capitolo rubricato: «Politiche per il mercato e la competitività», il Governo delinea il proprio indirizzo nell'ambito delle politiche europee nel settore industriale, energetico e del commercio;

nel settore dell'industria non si possono non citare due importanti provvedimenti all'esame delle istituzioni europee che si collegano strettamente con la tutela del consumatore e della produzione italiana: la proposta di regolamento cosiddetto «MADE IN» che prevede l'introduzione dell'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre l'indicazione di origine sui prodotti. Il Governo continuerà ad appoggiare la proposta e a favorire il superamento dello stallo negoziale, in quanto questo regolamento europeo migliorerebbe la tracciabilità dei prodotti e il contrasto alle false indicazioni di origine. Altrettanto impegno viene sottolineato per quanto riguarda la dubbia applicazione del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni sulle etichette. Riteniamo che sia la trasparenza la leva su cui devono puntare le aziende e le istituzioni, perché chi arriverà a condividere questa visione del commercio e del rapporto con i consumatori sarà anche chi genererà profitti e rilancerà l'economia;

non si può sottacere l'osservazione generale sulla proposta di regolamento per il fondo FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici),

lo strumento di finanziamento del piano per gli investimenti della Commissione europea, avanzata dalla Corte dei Conti europea che ha rilevato come lo stesso «*non fornisce né la natura legale del fondo né spiegazioni su come funzionerà. Per la Corte dei conti l'assistenza su una stessa opera da parte di diverse fonti di finanziamento, con aspetti legali e giuridici differenti, potrebbe creare un conflitto per quanto riguarda le regole da applicare*». Un aspetto, quest'ultimo, «*non chiarito nella proposta*». Così come «*dovrebbero essere indicati*» i criteri di valutazione del valore aggiunto, la mobilitazione delle risorse del settore privato, le uscite previste e quelle effettive, i risultati e l'impatto delle operazioni di finanziamento e di investimento della Bei;

per quanto riguarda il settore dell'energia, si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione su «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» meglio nota come *Energy Union*. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, la cosiddetta *Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica; sono quindici le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi; il Governo, inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO₂;

per quanto riguarda gli aspetti legati al commercio, partendo dal dato di fatto che gli Stati Uniti sono il maggiore partner strategico dell'Unione europea, il Governo si propone di sostenere l'ampliamento e l'ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-USA, mantenendo un costante raccordo sulle principali questioni dell'agenda internazionale e promuovendo il rilancio del negoziato TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*). L'Italia, secondo gli intenti del Governo, sosterrà una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un'intesa bilanciata ed onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell'Atlantico in termini di crescita economica, occupazione e mobilità. Il negoziato prevede che, a trattato ratificato, si crei un organismo tecnico congiunto USA – UE di cooperazione sulle regolamentazioni, che armonizzerebbe le normative e gli standard in autonomia e senza alcun controllo degli organismi democraticamente eletti. Non c'è bisogno di aree grigie di decisione tra interessi economici, ma di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise. Occorre sottolineare che sul TTIP l'Italia si è impegnata ad escludere dagli accordi il settore dell'audiovisivo, che potrebbe essere minacciato dai grandi colossi americani;

considerato che:

uno degli obiettivi del semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell'Unione europea era l'approvazione della proposta di regolamento sull'etichetta di origine dei prodotti europei che è rimasto impantanato dal veto incrociato degli Stati dell'Europa settentrionale e di quelli mediterranei. L'Europa non dispone, a differenza di altri grandi esportatori come la Cina o gli USA, di un regolamento che obblighi a indicare l'origine dei prodotti. La proposta di regolamento europeo risale a ben 9 anni fa e, pur essendo stata approvata dal Parlamento europeo, in Consiglio viene bloccata. L'informazione obbligatoria testuale, e non solo numerica come su carni e latticini, che identifica lo stabilimento di produzione è fondamentale per tutelare il *Made in Italy* che troppo spesso è vittima di truffe internazionali. Basti pensare che il danno arrecato a tutti noi e all'economia italiana dai falsi prodotti italiani nel mondo ammonta a 60 miliardi di euro l'anno. Una cifra enorme che potrebbe essere recuperata se vi fosse l'obbligo di scrivere sull'etichetta l'indirizzo della fabbrica che produce. Il semestre di presidenza in cui il Governo avrebbe potuto, in via teorica, trovare un accordo e accelerare sulla mediazione per arrivare all'approvazione del regolamento si è risolto con un nulla di fatto, si è rimandato, rinviando il tutto all'anno in corso dopo i risultati di un nuovo studio, l'ennesimo, sui presunti costi che l'obbligo di indicazione d'origine potrebbe comportare per le imprese;

l'attuazione del cosiddetto Piano Juncker non può che avvenire in un quadro di regole chiare evitando di finanziare il Piano con la riduzione di programmi strategici come ad esempio la riduzione di risorse per programma *Connecting Europe* (per rafforzare le infrastrutture e servizi digitali) e del programma di ricerca *Horizon 2020*;

nonostante i buoni propositi, la politica energetica prospettata dalla Commissione europea è ancora basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate, col rischio di generare ulteriori gravi instabilità degli equilibri geopolitici ai confini dell'Unione europea, senza fornire il necessario slancio allo sviluppo di reti intelligenti, al risparmio energetico e alle fonti di energia rinnovabili che dovrebbero assumere la preminenza nella strategia europea sull'energia e la lotta al cambiamento climatico. La Commissione europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili, ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

per quanto concerne il meccanismo delle quote di emissione, questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO₂ prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in Paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto, contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria di CO₂. Si ritiene, pertanto, che ricorrere al sistema per lo scambio di quote di emissione di CO₂, così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto, non risolve il problema della riduzione dell'emissione

di gas serra in quanto, l'accantonamento temporaneo delle quote – messe successivamente all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione – è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati. Al contrario, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero;

per quanto riguarda il negoziato sul cosiddetto TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), pur considerando positiva la declassificazione del mandato di negoziato ora pubblico, rimangono sul futuro accordo numerose insidie. Tra gli elementi di criticità sicuramente la clausola cosiddetta ISDS «*Investor to state dispute settlement*» che se nasce con l'intenzione di difendere gli investitori nei casi di discriminazione o esproprio, è stata oggetto di un uso distorto da parte di alcune multinazionali con ricadute nelle politiche pubbliche. L'arbitrato ISDS permetterebbe alle imprese di denunciare i Governi in caso di leggi e normative che impattino sui loro profitti. Tale clausola andrebbe eliminata, perché potrebbe limitare la sovranità degli Stati Membri dell'UE,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto il nuovo testo dei relatori, adottato dalla Commissione a base dell'esame nella seduta dell'8 aprile 2015,

premessi che:

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, propongono – tra l'altro – l'introduzione di misure incentivanti l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare; la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese; l'obbligo, entro un periodo di transizione, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P.A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/23/CE – sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – prevede che la procedura di aggiudicazione deve rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, oltre ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Si tratta, in sintesi, di norme riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;

considerata positivamente la previsione della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, cui deve accompagnarsi la previsione di apposite forme di tutela per le piccole e medie imprese, e valutata pertanto positivamente la previsione – nel nuovo testo dei relatori adottato dalla Commissione di merito a base dell'esame – di un criterio di delega che prevede l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;

si segnala l'esigenza di integrare i criteri e principi direttivi di delega con la previsione di meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, siano tenuti a fornire ai Comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi;

si sollecita la Commissione di merito a integrare i criteri di delega prevedendo che la valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato sia avviata solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

si sollecita inoltre la Commissione di merito a prevedere misure di semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, promuovendo reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive, come accade nel caso delle aste pubbliche telematiche;

quanto alle procedure per l'adozione del decreto legislativo, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di integrare le disposizioni in materia prevedendo che sia acquisito anche il parere del Ministero dello sviluppo economico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 157 (MISURE DI CONCILIAZIONE SU ESIGENZE DI CURA, VITA E LAVORO) E N. 158 (TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI)

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sugli atti del Governo nn. 157 e 158 svolte dal 21 al 29 aprile in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (n. 157)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) osserva che, quando un lavoratore viene privato di tutti i suoi diritti, ogni disciplina, anche se scritta, è a piena discrezione del datore di lavoro; si augura quindi che le sue perplessità, di ordine generale, vengano raccolte, a maggior ragione da esponenti di Gruppi il cui radicamento culturale si richiama ai valori della sinistra. Nella fase attuale si sta assistendo ad un regresso senza precedenti nella cultura giuslavoristica del Paese; ma l'esperienza insegna che, quando la democrazia comincia a mancare nei luoghi di lavoro, ciò finirà prima o poi per permeare l'intera realtà. In questo senso, l'Esecutivo in carica, concentrato più che altro sulla comunicazione, spesso finisce col dare abbellimenti di superficie alle pareti di quello che oramai è ridotto ad un rudere. Questa è infatti la situazione attuale del mondo del lavoro, e questo è l'effetto dei provvedimenti finora assunti, prima col *Jobs Act* e poi con i decreti attuativi.

Il senatore ICHINO (*PD*) nota che, a differenza dell'Atto di Governo n. 158, la tecnica normativa che ha ispirato le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in materia di conciliazione non mantiene l'impegno, che pure il Governo si era assunto, di condurre un'opera di semplificazione. Si riscontra dunque una contraddizione evidente con il mandato a normare avvalendosi di un nuovo linguaggio, coerente con quei principi del decalogo dell'Unione europea che vuole la norma comprensibile da tutti i cittadini. In questo senso, egli auspica che il testo venga complessivamente rivisto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) nota che l'andamento delle audizioni e le considerazioni in quella sede avanzate da molti degli auditi

hanno per molti versi confortato e rafforzato le sue perplessità sull'atto in esame. La finalità dichiarata dello schema di decreto, che risiedeva in una riduzione della giungla delle tipologie contrattuali, in realtà non è stata conseguita, mentre, per converso, si è distrutto un principio fondamentale del diritto del lavoro con lo smantellamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e si è incrementata in modo preoccupante e pericoloso la precarietà. Con l'occasione, esprime ancora una volta preoccupazione per la situazione dei lavoratori stagionali, ai quali verrà dato per qualche mese una sorta di contentino, ma che si vedranno ridurre il trattamento di disoccupazione. Ciò rende viepiù incomprensibile l'atteggiamento del ministro Poletti e le considerazioni da lui espresse nel corso dell'ultimo *question time* svoltosi nell'aula del Senato.

La verità è che i lavoratori si vedono tutti i giorni ridotti i diritti e le garanzie anche minime di poter vivere una vita dignitosa. Un ulteriore colpo di fantasia del Governo è rappresentato dal disegno di legge cosiddetto «Buona scuola»: al riguardo egli conferma la sua assoluta contrarietà a consentire l'avvio all'apprendistato di ragazzi di soli 14 anni, il cui primo ed essenziale diritto è quello all'istruzione.

Ulteriori critiche egli avanza con riferimento al demansionamento, che a giudizio di taluno consentirebbe al lavoratore di non vedersi diminuito il salario. Nella sua precedente esperienza di delegato sindacale molte volte ha visto lavoratori cedere diritti per conservare il proprio posto di lavoro; in questo caso, però, la norma introduce elementi di assoluta arbitrarietà a favore dell'imprenditore. Di fatto l'intero impianto del decreto sembra muovere da una sorta di convincimento che la responsabilità della crisi spetti ai lavoratori. Lungi dal rappresentare una riforma, lo schema di decreto sostanzia invece una autentica umiliazione nei confronti dei lavoratori stessi.

Il senatore ICHINO (PD) nota preliminarmente che lo schema complessivamente risponde all'impegno che il Governo si era assunto in ordine ad uno sfrondamento della normativa nelle materie toccate dall'Atto; è tuttavia possibile un'opera di semplificazione ulteriore, a cui egli ritiene che il Governo possa corrispondere. Si sofferma quindi in particolare su alcune disposizioni del testo. In tema di *part-time*, nota che la disciplina presenta ancora qualche scoria di un'antica diffidenza, in particolare con riferimento alle clausole cosiddette flessibili o elastiche. Sul punto, ritiene che la norma dovrebbe allinearsi alla giurisprudenza costituzionale, collegando la componente elastica ad eventi oggettivi, predeterminati o predeterminabili, in modo da sottrarla al mero arbitrio del datore di lavoro.

Un'ottica di maggiore semplificazione consentirebbe inoltre di spazare via la figura del lavoro intermittente.

Quanto alla revisione della disciplina sull'attribuzione e variazione di mansioni, anche con riferimento ad alcune preoccupazioni espresse dal senatore Barozzino, non comprende le ragioni per le quali, una volta escluse le ipotesi di discriminazione e di rappresaglia, un imprenditore dovrebbe chiedere ad un lavoratore di svolgere una mansione meno elevata, a

fronte, peraltro, della medesima retribuzione. Si tratterebbe di un paradosso, che conferma come la finalità della norma sia quella di salvaguardare il posto di lavoro.

In materia di *staff leasing*, egli non vede ragione per la drastica limitazione posta dalla norma, trattandosi di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le caratteristiche proprie.

Infine, suggerisce un approfondimento della norma di cui all'articolo 47, in tema di collaborazioni coordinate e continuative, non ritenendo che i due criteri di eteroorganizzazione e continuità abbiano valore definitorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria**226^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, sottolinea la ricchezza della discussione svolta dalla Commissione, dalla quale sono emerse numerose indicazioni che ha reputato meritevoli di accoglimento. Saggiunge che la proposta di parere che si accinge ad illustrare è alquanto articolata e presenta un dispositivo favorevole con condizioni, al fine di valorizzare gli spunti emersi dal dibattito ed incidere in profondità nel processo di formazione delle politiche europee.

Dà quindi lettura della propria proposta di parere, pubblicata in allegato, per la cui redazione fa presente di aver tenuto nella dovuta considerazione anche le osservazioni formulate per le vie brevi da parte di alcuni componenti della Commissione.

A tale riguardo, segnala che le è stato fatto rilevare che l'espressione «interessi in gioco», contenuta nel considerato concernente gli OGM (ottavo punto delle premesse), sarebbe inopportuna in quanto caratterizzata da un'accezione economicistica: così non è, a suo avviso, trattandosi in-

vece di una locuzione invalsa nel lessico giuridico, di cui vi è riscontro in numerose pronunce, anche recenti, della Corte costituzionale. Fa presente che le è stato richiesto, inoltre, di inserire nel testo una condizione concernente la necessaria indicazione in etichetta dell'utilizzo di mangimi OGM, per quanto attiene ai prodotti di derivazione animale: non ha ritenuto di accogliere tale richiesta, dal momento che, in base alle attuali evidenze scientifiche, l'alimentazione con mangimi OGM non trasforma l'animale così nutrito in un organismo geneticamente modificato. Riferisce, infine, di non aver considerato accoglibile l'invito a espungere, dalla condizione n. 3, il termine «irrinunciabilità», riferito ai vaccini.

Seguono interventi per la formulazione di osservazioni e proposte di modifica al testo appena illustrato.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, si dichiara non pienamente soddisfatta dalla formulazione della proposta di parere. Quanto all'espressione «interessi in gioco», sottolinea che essa non può essere valutata in astratto, ma in relazione al contesto in cui è inserita. In materia di OGM, ritiene che il testo dovrebbe essere rinforzato inserendo almeno, tra le premesse, un riferimento al diritto dei consumatori alla scelta consapevole. Riguardo al tema del benessere animale, troverebbe opportuno che nella proposta di parere si sottolineasse l'importanza di assicurare finanziamenti alla ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale. Saggiunge che, nell'ambito della condizione n. 4, occorrerebbe fare riferimento alla necessità di tutelare le condizioni degli animali in tutti i tipi di allevamento e non solo in quelli intensivi. Quanto infine alla problematica dei vaccini, reputa non condivisibile il termine «irrinunciabilità» ad essi riferito: meglio sarebbe, a suo avviso, sottolineare l'importanza di tale strumento, anche alla luce delle nuove emergenze epidemiologiche.

La PRESIDENTE, al fine di assicurare un approccio, al contempo, incisivo ed equilibrato al tema della ricerca scientifica, suggerisce di trasformare il settimo punto delle premesse – che evidenzia la necessità di sostenere la ricerca indipendente in sanità e di dare conto dei risultati della moratoria sulla sperimentazione animale – in una condizione.

La senatrice MATURANI (*PD*) ringrazia la relatrice per aver recepito e correttamente riportato la propria considerazione sull'importanza di non utilizzare formule lessicalmente improprie nel riferirsi alle politiche in materia di pari opportunità.

Il senatore BIANCO (*PD*) segnala, sul piano meramente formale, che, nell'ambito della condizione n. 3, si menziona più di una volta la problematica delle malattie professionali.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) esprime una valutazione complessivamente positiva della proposta di parere, pur associandosi alle considerazioni problematiche circa il concetto di «irrinunciabilità» dei vaccini e pur rilevando che in materia di OGM sarebbe stata auspicabile una formulazione più incisiva.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in tema di OGM, ritiene che la normativa europea ora vigente abbia raggiunto un apprezzabile punto di equilibrio, salva la possibilità di approfondimenti ulteriori in futuro.

Quanto alle proposte di modifica avanzate dalla senatrice Granaiola – accedendo a suggerimenti formulati, rispettivamente, dalla presidente De Biasi e dal sottosegretario De Filippo – reputa accoglibile quella relativa ai vaccini, sostituendo il termine «irrinunciabilità» con la locuzione «importanza preventiva»; e quella in tema di tutela delle condizioni degli animali negli allevamenti, inserendo un'espressione che chiarisca che dette condizioni devono essere tutelate non esclusivamente, ma «in particolare» negli allevamenti intensivi. Considera invece non condivisibile la proposta di introdurre un riferimento al diritto dei consumatori alla scelta consapevole, che a suo avviso sarebbe regressivo rispetto all'espressione «protezione della salute umana», che è stata inserita nella proposta di parere per tenere conto di tutti gli aspetti della tutela sanitaria.

Dichiara di accogliere, infine, la proposta di modifica formale avanzata dal senatore Bianco e il suggerimento della Presidente circa il tema della ricerca scientifica.

Il sottosegretario DE FILIPPO, intervenendo a sua volta in replica, esprime una valutazione positiva della proposta di parere predisposta dalla relatrice, dalla quale si evince che la Commissione ha svolto un esame non meramente rituale, ma estremamente approfondito della Relazione programmatica.

Fa rilevare, incidentalmente, che il concetto di «irrinunciabilità», che nella prima stesura della proposta di parere era stato riferito allo strumento dei vaccini, può essere inteso in un'accezione politica, senza necessarie implicazioni sul piano dell'obbligatorietà giuridica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*), BIANCO (*PD*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) e ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) – quest'ultimo rimarcando che il testo che sta per essere posto in votazione è caratterizzato da un dispositivo non pienamente favorevole, ma condizionato – dichiarano che i rispettivi Gruppi voteranno a favore della proposta della relatrice, alla quale rivolgono unanimi espressioni di apprezzamento per il lavoro svolto.

Previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della seduta del 23 aprile, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3

La Commissione,

esaminate le parti di propria competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015 (d'ora in poi «*Relazione*»);

considerato che la Relazione costituisce il documento che indica le linee d'azione della partecipazione all'Unione europea, e pertanto rappresenta l'occasione per l'intervento nella fase antecedente alla formazione del diritto europeo;

rilevato che la locuzione «*tutela della salute dei consumatori*», che figura come titolo del capitolo 4 della Relazione, è insoddisfacente, occorrendo in suo luogo utilizzare, in conformità all'articolo 32 della Costituzione e all'articolo 168 TFUE, la più appropriata espressione «*protezione della salute umana*»;

rilevati l'importanza dell'integrazione delle politiche in materia sanitaria e sociale ed il carattere strategico degli interventi per il potenziamento della prevenzione, anche con riguardo alle politiche di sicurezza in ambiente di lavoro, di inclusione sociale, di lotta alla povertà;

rilevata la trattazione non esaustiva, da parte della Relazione, delle problematiche sanitarie connesse alla crisi economica atteso il significativo impatto che ne è derivato anche con riguardo alle strategie sanitarie;

rilevata la necessità di considerare le politiche sanitarie anche nelle loro interrelazioni con gli interventi concernenti altre aree, come le misure per l'efficientamento energetico e gli investimenti infrastrutturali;

rilevata la necessità di assicurare specifica attenzione alla ricerca scientifica e clinica nel settore sanitario, che dovrebbe essere sostenuta garantendo fra l'altro la tempestiva erogazione dei fondi per la ricerca indipendente, e dando conto dei risultati della moratoria sulla sperimentazione animale, anche per mettere in condizione la ricerca in Italia di poter accedere ai bandi europei;

considerato che, in tema di OGM, la modifica da ultimo apportata alla normativa europea sembra aver individuato un corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco, essendosi previsto che, a certe condizioni, vi è la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare sul proprio territorio, o su parte di esso, la coltivazione di OGM;

rilevato che, nella parte relativa alle politiche per le pari opportunità, la Relazione incorre in una improprietà lessicale, laddove – nell'indicare l'obiettivo dell'accesso al lavoro delle donne, delle persone disabili,

delle persone *transgender* e delle persone di origine straniera – evoca la nozione, da ritenersi ormai obsoleta sul piano politico e culturale, di «categorie svantaggiate»;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

alle seguenti condizioni:

1. nel definire l'ambito applicativo delle politiche sanitarie pubbliche dell'Unione europea, occorre evitare di utilizzare l'espressione «*tutela della salute dei consumatori*», ricorrendo in suo luogo alla più appropriata espressione «*protezione della salute umana*» (vedi anche articolo 168 TFUE);

2. in tema di programmazione sanitaria, occorre prestare particolare attenzione alla fase attuativa della normativa sull'assistenza transfrontaliera, tenendo presente che l'entrata a regime di tale normativa darà origine a una inedita forma di concorrenza tra i diversi sistemi sanitari nazionali. In proposito, è necessario monitorare non solo «gli *standard* di eccellenza» delle *performance*, come previsto dalla Relazione, ma anche la qualità media delle prestazioni sanitarie erogate;

3. in tema di prevenzione, è necessario che gli scarni cenni contenuti nella Relazione, soprattutto riguardo alla resistenza agli antimicrobici e alle politiche vaccinali, siano implementati; con riguardo alla HIV, le iniziative siano meglio dettagliate con l'indicazione e la successiva adozione di iniziative specifiche e concrete, allo scopo prevedendo anche specifiche iniziative per sensibilizzare soprattutto i giovani; quanto alle antibiotico-resistenze, non può trascurarsi che si tratta di una criticità presente in Italia in misura preoccupante, al riguardo si segnala il report sulla *Action plan* della Commissione europea che sintetizza in 12 «azioni» le iniziative per l'uso appropriato e per migliorare la qualità della prescrizione degli antibiotici; quanto ai vaccini, è necessario svolgere campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica circa la irrinunciabilità di tale strumento. In generale, per quanto attiene alle politiche di prevenzione sanitaria è necessario far riferimento alla Intesa Stato-Regioni, relativa al Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2014/2018, che costituisce il documento di riferimento in materia di prevenzione sanitaria, con specifico riguardo alle malattie non trasmissibili, alle politiche vaccinali, alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, ad un corretto stile di vita anche al fine di contrastare l'obesità e il diabete, alla promozione del benessere in età evolutiva, alle politiche di prevenzione delle dipendenze e alla prevenzione delle malattie professionali;

4. in tema di sicurezza alimentare, con particolare riguardo all'igiene dei prodotti di origine animale, anche con riguardo ai prodotti dell'infanzia, è necessario che la definizione della nuova normativa europea di riferimento assicuri l'uniformità dei controlli sui produttori, sia allo scopo di garantire la salute delle persone che consumano prodotti di origine animale, sia allo scopo di tutelare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi, sia, infine, allo scopo di evitare che i produttori ita-

liani subiscano forme di concorrenza sleale derivanti da asimmetrie tra i singoli sistemi di controllo nazionali; in proposito, una specifica attenzione va riservata ai biocidi, atteso che trattasi di prodotti che, pur rendendo innocua l'azione di organismi nocivi per l'uomo, presentano, al contempo, effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana: gli interventi finalizzati a creare un sistema di controlli in tale settore dovrebbero pertanto, nell'evitare un effetto penalizzante per i produttori italiani nel settore caseario –comparto nel quale i biocidi vengono usualmente utilizzati per il rivestimento di alcuni tipi di formaggio – garantire in ogni caso l'esclusione di qualsiasi tipo di rischio per la salute umana;

5. in tema di politiche del farmaco, in particolare riguardo ai farmaci innovativi ad elevato costo, il cui impiego pone problemi economici, clinici, organizzativi ed etici del tutto nuovi, è necessario garantire un accesso tempestivo alle terapie innovative anche monitorando la situazione sul territorio nazionale, definire criteri di rimborsabilità correlati a *end point* clinicamente significativi, porre in essere strategie di negoziazione sulla base del valore terapeutico aggiuntivo anche con il coinvolgimento dell'Ema, assicurare attività di *reporting* periodico sui sistemi di pagamento condizionato, garantire politiche in favore della trasparenza delle procedure e promuovere la ricerca indipendente nel rispetto della normativa vigente;

6. in tema di professioni sanitarie, è necessario che, nell'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, si contemperino le esigenze di mobilità dei servizi professionali con il mantenimento dell'assetto attualmente previsto dall'ordinamento nazionale, secondo il quale le professioni sanitarie sono regolamentate ed in parte ordinate, allo scopo ultimo di tutelare la salute del paziente che fruisce delle prestazioni professionali; è necessario anche avere riguardo alle specifiche criticità legate alla determinazione dei fabbisogni del personale sanitario e alle politiche di programmazione in materia, nonché alla criticità derivante dalla circostanza che i medici specializzandi fruiscono di un supporto economico nel corso della loro formazione a differenza di quanto avviene per le altre professioni sanitarie;

7. in merito alla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari, occorre garantire l'attività di monitoraggio dell'antibiotico resistenza prelevando campioni anche dagli allevamenti avicoli (oltre che da quelli bovini e suini, ai quali la Relazione fa riferimento al paragrafo 4.5).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3**

La Commissione,

esaminate le parti di propria competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015 (d'ora in poi «*Relazione*»);

considerato che la Relazione costituisce il documento che indica le linee d'azione della partecipazione all'Unione europea, e pertanto rappresenta l'occasione per l'intervento nella fase antecedente alla formazione del diritto europeo;

rilevato che la locuzione «*tutela della salute dei consumatori*», che figura come titolo del capitolo 4 della Relazione, è insoddisfacente, occorrendo in suo luogo utilizzare, in conformità all'articolo 32 della Costituzione e all'articolo 168 TFUE, la più appropriata espressione «*protezione della salute umana*»;

rilevati l'importanza dell'integrazione delle politiche in materia sanitaria e sociale ed il carattere strategico degli interventi per il potenziamento della prevenzione, anche con riguardo alle politiche di sicurezza in ambiente di lavoro, di inclusione sociale, di lotta alla povertà;

rilevata la trattazione non esaustiva, da parte della Relazione, delle problematiche sanitarie connesse alla crisi economica atteso il significativo impatto che ne è derivato anche con riguardo alle strategie sanitarie;

rilevata la necessità di considerare le politiche sanitarie anche nelle loro interrelazioni con gli interventi concernenti altre aree, come le misure per l'efficientamento energetico e gli investimenti infrastrutturali;

considerato che, in tema di OGM, la modifica da ultimo apportata alla normativa europea sembra aver individuato un corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco, essendosi previsto che, a certe condizioni, vi è la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare sul proprio territorio, o su parte di esso, la coltivazione di OGM;

rilevato che, nella parte relativa alle politiche per le pari opportunità, la Relazione incorre in una improprietà lessicale, laddove – nell'indicare l'obiettivo dell'accesso al lavoro delle donne, delle persone disabili, delle persone *transgender* e delle persone di origine straniera – evoca la nozione, da ritenersi ormai obsoleta sul piano politico e culturale, di «categorie svantaggiate»;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, alle seguenti condizioni:

1. nel definire l'ambito applicativo delle politiche sanitarie pubbliche dell'Unione europea, occorre evitare di utilizzare l'espressione «*tutela della salute dei consumatori*», ricorrendo in suo luogo alla più appropriata espressione «*protezione della salute umana*» (vedi anche articolo 168 TFUE);

2. in tema di programmazione sanitaria, occorre prestare particolare attenzione alla fase attuativa della normativa sull'assistenza transfrontaliera, tenendo presente che l'entrata a regime di tale normativa darà origine a una inedita forma di concorrenza tra i diversi sistemi sanitari nazionali. In proposito, è necessario monitorare non solo «gli *standard* di eccellenza» delle *performance*, come previsto dalla Relazione, ma anche la qualità media delle prestazioni sanitarie erogate;

3. in tema di prevenzione, è necessario che gli scarni cenni contenuti nella Relazione, soprattutto riguardo alla resistenza agli antimicrobici e alle politiche vaccinali, siano implementati; con riguardo alla HIV, le iniziative siano meglio dettagliate con l'indicazione e la successiva adozione di iniziative specifiche e concrete, allo scopo prevedendo anche specifiche iniziative per sensibilizzare soprattutto i giovani; quanto alle antibiotico-resistenze, non può trascurarsi che si tratta di una criticità presente in Italia in misura preoccupante: al riguardo si attui l'*Action plan* della Commissione europea che sintetizza in 12 «azioni» le iniziative per l'uso appropriato e per migliorare la qualità della prescrizione degli antibiotici; quanto ai vaccini, è necessario svolgere campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza preventiva di tale strumento. In generale, per quanto attiene alle politiche di prevenzione sanitaria è necessario far riferimento alla Intesa Stato-Regioni, relativa al Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2014/2018, che costituisce il documento di riferimento in materia di prevenzione sanitaria, con specifico riguardo alle malattie non trasmissibili, alle politiche vaccinali, alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, ad un corretto stile di vita anche al fine di contrastare l'obesità e il diabete, alla promozione del benessere in età evolutiva e alle politiche di prevenzione delle dipendenze;

4. in tema di sicurezza alimentare, con particolare riguardo all'igiene dei prodotti di origine animale, anche con riguardo ai prodotti dell'infanzia, è necessario che la definizione della nuova normativa europea di riferimento assicuri l'uniformità dei controlli sui produttori, sia allo scopo di garantire la salute delle persone che consumano prodotti di origine animale, sia allo scopo di tutelare le condizioni degli animali negli allevamenti (in particolare in quelli intensivi), sia, infine, allo scopo di evitare che i produttori italiani subiscano forme di concorrenza sleale derivanti da asimmetrie tra i singoli sistemi di controllo nazionali; in proposito, una specifica attenzione va riservata ai biocidi, atteso che trattasi di prodotti che, pur rendendo innocua l'azione di organismi nocivi per

l'uomo, presentano, al contempo, effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana: gli interventi finalizzati a creare un sistema di controlli in tale settore dovrebbero pertanto, nell'evitare un effetto penalizzante per i produttori italiani nel settore caseario –comparto nel quale i biocidi vengono usualmente utilizzati per il rivestimento di alcuni tipi di formaggio – garantire in ogni caso l'esclusione di qualsiasi tipo di rischio per la salute umana;

5. in tema di politiche del farmaco, in particolare riguardo ai farmaci innovativi ad elevato costo, il cui impiego pone problemi economici, clinici, organizzativi ed etici del tutto nuovi, è necessario garantire un accesso tempestivo alle terapie innovative anche monitorando la situazione sul territorio nazionale, definire criteri di rimborsabilità correlati a *end point* clinicamente significativi, porre in essere strategie di negoziazione sulla base del valore terapeutico aggiuntivo anche con il coinvolgimento dell'EmA, assicurare attività di *reporting* periodico sui sistemi di pagamento condizionato, garantire politiche in favore della trasparenza delle procedure e promuovere la ricerca indipendente nel rispetto della normativa vigente;

6. in tema di professioni sanitarie, è necessario che, nell'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, si contemperino le esigenze di mobilità dei servizi professionali con il mantenimento dell'assetto attualmente previsto dall'ordinamento nazionale, secondo il quale le professioni sanitarie sono regolamentate ed in parte ordinate, allo scopo ultimo di tutelare la salute del paziente che fruisce delle prestazioni professionali; è necessario anche avere riguardo alle specifiche criticità legate alla determinazione dei fabbisogni del personale sanitario e alle politiche di programmazione in materia, nonché alla criticità derivante dalla circostanza che i medici specializzandi fruiscono di un supporto economico nel corso della loro formazione a differenza di quanto avviene per le altre professioni sanitarie;

7. in merito alla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari, occorre garantire l'attività di monitoraggio dell'antibiotico resistenza prelevando campioni anche dagli allevamenti avicoli (oltre che da quelli bovini e suini, ai quali la Relazione fa riferimento al paragrafo 4.5);

8. è necessario assicurare specifica attenzione alla ricerca scientifica e clinica nel settore sanitario, che dovrebbe essere sostenuta garantendo fra l'altro la tempestiva erogazione dei fondi per la ricerca indipendente, e dando conto dei risultati della moratoria sulla sperimentazione animale, anche per mettere in condizione la ricerca in Italia di poter accedere ai bandi europei.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 137

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 86 E 1619 (ASSISTENZA
SANITARIA AI SENZA FISSA DIMORA)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

142^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01482 facendo presente che, nell'ambito delle azioni previste dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra in continuità con il processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese, perseguito anche con il disegno di legge cosiddetto collegato ambientale, il Governo ha messo in campo le seguenti misure. Attraverso il Fondo Kyoto ha destinato 350 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed universitari con prestito a tasso agevolato per interventi fino a 2 milioni di euro, ha esteso fino al dicembre 2015 la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha avviato il processo di revisione del conto termico che incentiva interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e la diffusione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore, ha iniziato le attività di elaborazione delle nuove linee guida per i certificati bianchi che rappresenta un cardine degli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere entro il 2020, ha rafforzato il coinvolgimento degli enti locali verso la sostenibilità energetica e ambientale, anche attraverso il Patto dei sindaci, ha proseguito le attività del Fondo per la mobilità sostenibile attraverso gli accordi di programma

sottoscritti con le aree metropolitane e con un bando a favore dei Comuni, il 30 ottobre 2014, ha approvato in sede di Conferenza unificata la Strategia nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico, ha rafforzato le attività di vigilanza e accertamento per le violazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha proseguito le attività di raccolta dei dati sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Inoltre, il Governo sta lavorando alla definizione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, finanziato con 35 milioni di euro, a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂, ha attivato un Programma di riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale e istituito un nuovo Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Per quanto concerne il settore delle fonti rinnovabili, e dunque la diminuzione dell'uso delle fonti fossili, a fine 2013 le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 16,7 per cento del consumo finale lordo di energia, superando l'obiettivo previsto per il 2019 dal Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili. In linea con gli orientamenti dell'Unione europea per l'energia, il Governo continuerà a lavorare per lo sviluppo di queste fonti, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo Europeo del 27 per cento al 2030. Inoltre, per quanto riguarda la posizione che l'Italia assumerà negli incontri internazionali dei prossimi mesi sul tema, va sottolineato che il 23 e 24 ottobre 2014, durante il semestre di presidenza italiana, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Infatti i capi di Stato e di Governo hanno approvato 4 obiettivi importanti: la riduzione del 40 per cento delle emissioni nazionali di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, il raggiungimento nel 2030 della quota 27 per cento di fonti energetiche rinnovabili consumate, il completamento del mercato interno dell'energia, l'approvazione di ulteriori misure per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea. Il risultato di cui sopra costituisce, per la parte clima, il contributo dell'Unione Europea, e quindi dell'Italia, al negoziato internazionale UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) in vista della Conferenza di Parigi. Lo scorso 6 marzo, in occasione del Consiglio Ambiente, è stato approvato il contributo dell'Unione europea all'accordo di Parigi. L'Italia sarà ovviamente impegnata perché la Conferenza di Parigi abbia successo. Il Ministro dell'ambiente è disponibile, come sempre, a riferire più ampiamente sulle tematiche di competenza nelle sedi Istituzionali preposte.

La senatrice PUPPATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che giudica indicativa di uno sforzo del Governo e tuttavia generica. Il Parlamento è molto interessato a conoscere le strategie che l'Esecutivo intende adottare nei contesti internazionali in cui si decidono le misure per la riduzione delle emissioni di gas serra. In tali occasioni, occorre promuovere obiettivi di medio e lungo periodo, prestando attenzione a non avere comportamenti incoerenti a causa del frazionamento

delle competenze istituzionali tra diversi Ministeri e valutando che efficienza energetica e mobilità sono in grado di incidere positivamente in termini occupazionali. Occorre infine evitare difformità di posizioni tra i Ministeri, come è già avvenuto nel corso dell'esame del disegno di legge sui reati ambientali (Atto Senato n. 1345), con particolare riferimento alle trivellazioni e all'impiego della tecnica dell'*Airgun*.

Il presidente MARINELLO dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,30.

Plenaria

143^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono interventi il presidente MARINELLO, relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

La senatrice NUGNES (M5S) illustra una proposta alternativa di parere contrario, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata. È pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa.

IN SEDE REFERENTE

(117) *D'ALÌ*. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) *DE POLI*. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) *Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ ed altri*. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) *RANUCCI ed altri*. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) *SANTANGELO ed altri*. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 828 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di giovedì 4 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore VACCARI (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/1676/8/13, G/1676/9/13 e G/1676/10/13, pubblicati in allegato. Presenta inoltre gli emendamenti 9.0.9 e 42.200, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 9.0.9 e 42.200 alle ore 14 di lunedì 4 maggio 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (n. COM (2015) 45 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 90)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra uno schema alternativo di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed approvato. È pertanto preclusa la votazione dello schema alternativo di risoluzione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALEO (*PD*) sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1458, recante l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presidente MARINELLO assicura che l'esame del disegno di legge n. 1458 riprenderà nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3**

La 13^a Commissione permanente,

nell'ambito delle parti di competenza sulla relazione programmatica relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

premessi che:

quest'anno la relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo Italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea, considerando anche il fatto che l'Italia lavorerà nel 2015 insieme alla presidenza Lettone e quella Lussemburghese, nella troika di presidenza dell'UE;

nella premessa della Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti «Juncker», la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla *governance* economica europea;

al capitolo 5 rubricato «le politiche in materia di uso efficiente delle risorse, rifiuti aria e protezione del suolo» il Governo richiama il provvedimento del Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 «*inverdimento del Semestre Europeo e della Strategia 2020*» affermando il proposito di ribadire il perseguimento degli obiettivi enunciati ed con particolare l'interesse del Governo su qualità dell'aria e sul «pacchetto rifiuti», che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo del Governo è continuare a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari; incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse. Per quanto riguarda, in particolare, il riciclo dei rifiuti si intende sostenere l'introduzione di valori per i *target* di riciclaggio elevati, ma tecnicamente ed economicamente raggiungibili. Similmente per quanto concerne gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Il Governo, inoltre, presterà specifica

attenzione all'attività della nuova Commissione per dare seguito all'impegno preso nel Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (decisione n. 1386/2013/EU), ad assumere appropriate iniziative per la difesa della risorsa suolo attraverso uno strumento giuridicamente vincolante, flessibile e proporzionato. A tale riguardo si ritiene utile fissare a livello europeo, in linea con quanto indicato dal settimo programma quadro, gli obiettivi di riduzione del rischio relativo per ciascun processo di degrado, lasciando invece le modalità con cui perseguire l'obiettivo di ridurre il degrado del suolo alla discrezionalità degli Stati membri;

per quanto riguarda il settore dell'energia si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» meglio nota come Energy Union. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione Europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, *la cosiddetta Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica; sono 15 le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi;

il Governo inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 20130 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO₂;

propone, per quanto di competenza, parere ostativo e formula le seguenti osservazioni:

nonostante i buoni propositi di facciata la politica energetica prospettata dalla Commissione Europea è ancora integralmente basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate. Questo da un lato distorce risorse verso questi settori, sottraendole al settore delle fonti rinnovabili ed al processo di decarbonizzazione di tutti i settori economici e sociali, dall'altro induce a folli politiche volte alla continua ricerca di nuovi approvvigionamenti di tali risorse, sia mediante assurdi programmi di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, sia mediante la costruzione di faraoniche ed antistoriche reti di trasmissione come i gasdotti TAP e Poseidon. Sono necessarie misure stringenti sul processo di decarbonizzazione dell'economia, misure che devono includere:

- 1) lo sviluppo di reti intelligenti;
- 2) la riduzione dei consumi energetici, con politiche volte a penalizzare l'eccessivo uso di questa risorsa;
- 3) l'abbandono delle fonti fossili per generazione energetica, per usi domestici e per il trasporto, programmando il percorso di uscita ed la completa transizione verso le fonti di energia rinnovabile entro il 2040;

4) l'abbandono di folli progetti di transizione verso biocarburanti il cui impatto sull'ecosistema planetario e sull'emissione di gas ad effetto serra è superiore alle fonti che si pretende di rimpiazzare;

la Commissione Europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

che il Governo si impegni a non eliminare la cancellazione dei sussidi alle rinnovabili, sussidi che dovrebbero, invece, essere stabilizzati ed inseriti nella fiscalità generale, poiché le fonti di energia rinnovabile costituiscono un beneficio per la collettività e per questo devono essere sempre l'unica opzione;

che il Governo si impegni ad affrontare con serietà la questione della gestione di tutti i rifiuti, inclusi gli imballaggi, agendo sulla prevenzione e sull'eco-progettazione dei beni prodotti così da minimizzare il consumo di risorse e da far sì che nel ciclo produttivo si usino solo molecole che possano essere sempre riportate alle condizioni iniziali senza degradazione delle proprietà chimiche e merceologiche. Dovranno essere sostenute solo le iniziative normative europee relative alla gestione dei rifiuti riciclabili e degli imballaggi che siano in linea con la visione precedentemente delineata;

che il governo si impegni ad individuare con un obiettivo almeno al 2040 dei meccanismi volti alla realizzazione di una filiera alternativa allo smaltimento in discariche ed inceneritori, avviando, coerentemente con lo scenario delineato in precedenza, progetti di ricerca volti all'eliminazione dal ciclo produttivo di tutte le molecole di sintesi individuate come non riciclabili allo stesso livello di qualità del materiale di partenza, realizzando, così, la tanto auspicata «economia circolare»;

che il Governo si impegni, a riconoscere incentivi a quelle imprese che utilizzano materiali riciclati nel senso precedentemente, ed a prevedere una tassazione elevata per quei prodotti ritenuti «complessi o impattanti», che dovranno necessariamente essere vietati entro il 2040;

che il governo si impegni a non incentivare il ricorso al meccanismo alle quote di emissione perché questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO₂ prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria di CO₂. Si ritiene che ricorrere al sistema di «mercato dell'aria» così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto non risolve il problema della riduzione dell'emissione di gas serra in quanto: l'accantonamento temporaneo delle quote – messe poi all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione – è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 90)**

La 13^a Commissione permanente,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (n. COM (2015) 45 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;

verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della proposta di regolamento – che fissa limiti quantitativi – si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed aggirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;

in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia «non condotta principalmente per fini commerciali», in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o

goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità per ottenerne benefici economici;

andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), volta a vietare il collocamento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;

da ultimo, al fine di rendere meno cruento le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento – in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) – di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI
SENATORI PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E
MARTELLI SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2015) 45 definitivo**

La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione (il «regolamento di base»). Il regolamento di base prevede però una deroga a questo divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la «deroga IC»). Il regolamento di base prevede, un'ulteriore deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (deroga MRM), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Da qui, è nata l'esigenza di un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento di base (il «regolamento di esecuzione»);

in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti;

il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha contestato le due deroghe – IC e MRM; la deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione; per la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che: «anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una "discriminazione arbitraria e ingiustificata"»;

il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le deci-

sioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC;

il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione.

considerato che:

la presente proposta normativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base e costituisce il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Inoltre, con la su esposta proposta di regolamento si suole eliminare la deroga MRM dal regolamento di base, mentre, per quanto concerne le deroghe relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC si provvede alla modifica della stessa collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia non è praticata principalmente a fini commerciali e solo per ragioni di sussistenza delle comunità indigene che la praticano;

considerato inoltre che:

la base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

esprime, in riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

che le istituzioni europee possano in fase di esame della proposta di regolamento, rivedere la deroga IC, che rimane, comunque, una pratica crudele nei confronti delle foche anche se esercitata per ragioni di sussistenza dalle comunità indigene «Inuit,» fornendone una definizione più dettagliata onde evitare eventuali ambiguità e basandosi sui criteri della sussistenza della comunità (per cui si intende la conservazione e la continuazione dell'esistenza fisica, culturale e tradizionale della comunità attraverso la raccolta di risorse rinnovabili che devono essere utilizzate, condivise e consumate all'interno della comunità stessa in modo da sostenerla) e la non condotta principalmente per fini commerciali (vale a dire che la maggior parte dei prodotti della caccia debbono essere usati, consumati, o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scam-

biati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità al fine di ottenere benefici economici);

nel processo di revisione del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e del suo Regolamento di esecuzione (UE) 737/2010 auspicare una modifica dei criteri di accreditamento degli organismi riconosciuti, deputati al rilascio delle attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca alla normativa comunitaria, in modo da renderli più stringenti e prevedere regolari audizioni e strumenti di sorveglianza sull'operato dei suddetti organismi;

al fine di assicurare nella sua completezza la corretta attuazione dell'eccezione «IC», è opportuno che i medesimi organismi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 737/2010 siano in grado di valutare l'idoneità (iniziale e periodica) dei singoli cacciatori e delle modalità di caccia;

è auspicabile che solo ed esclusivamente una parte dei prodotti derivanti dalla caccia alle foche provenienti da popolazioni aborigene sia inserita nella deroga IC in particolare i soli prodotti ottenuti per ragioni di sussistenza, mantenendo le modalità di caccia tradizionali, vietando l'impiego di moderni mezzi quali elicotteri, motoslitte, fuoristrada e potenti motonavi. A tal fine dovrebbe essere vietato il collocamento sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia aventi finalità commerciali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/8/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replica-

bili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento;

occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime;

considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera;

considerato infine che:

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono elencati i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale,

impegna il Governo:

ad inserire, in sede di riscrittura e aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, tra i sottoprodotti di cui

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto anche quelli derivanti dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua;

ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie «stazioni di servizio» di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

G/1676/9/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame disciplina l'applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

in particolare, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del Piano d'azione, relativi all'acquisto di lampade a basso consumo energetico e di attrezzature elettriche ed elettroniche per gli uffici;

tale obbligo si applica inoltre per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per forniture ed affidamenti relativi, tra l'altro, al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio di gestione del verde pubblico, agli arredi per uffici;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministero dell'ambiente sia incrementata progressivamente, nell'arco di cinque anni, tale percentuale, per i prodotti e servizi stabiliti nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2011,

impegna il Governo:

a definire, con il medesimo decreto: modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571;

a stabilire che, nella documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, sia previsto nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.

G/1676/10/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione Europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile

ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento;

occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime;

considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie «stazioni di servizio» di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e

la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera,

impegna il Governo:

in sede di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 a prevedere che alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse alimentate da sottoprodotti di origine biologica di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, sia attribuito un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i sottoprodotti provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua;

ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una pro-grammazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 aprile 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

37^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Quadro di valutazione UE della giustizia 2015» (COM (2015) 116 definitivo) (n. 63): esame e rinvio;

alla 9^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (n. COM (2015) 141 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai senatori Carraro e Anitori che, insieme con il senatore Palermo sono entrati a far parte della 14^a Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)**

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo e condizioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La senatrice GUERRA (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che danno conto di come l'articolo 46 dello schema, nell'abrogare alcune disposizioni dell'ordinamento interno che costituiscono adempimento di obblighi di recepimento posti dalla direttiva 97/81/CE, dalla direttiva 1999/70/CE e dalla direttiva 2008/104/CE appaia opinabile quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo.

In particolare, osserva che, in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46). Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997.

Inoltre, con riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (ora abrogata dal successivo articolo 46). Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

Ancora, in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46). Tale abrogazione appare distonica rispetto all'obbligo di recepimento dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE.

Con l'ultimo rilievo, infine, in riferimento all'articolo 1 (in base al quale il «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»), si richiama la consolidata giuri-

sprudenza della Corte di giustizia sull'Accordo quadro di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/CE, che riconosce i contratti di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività.

La senatrice FATTORI (*M5S*), a nome del suo Gruppo di appartenenza, illustra uno schema di osservazioni contrarie che ricalca i rilievi già espressi dalla relatrice. La mancata conferma di disposizioni presenti nell'ordinamento interno che siano riconducibili all'attuazione di normative europee rischia tuttavia di determinare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia e pertanto rende necessario affermarne la incompatibilità con l'ordinamento europeo con conferenti osservazioni contrarie.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) sottolinea l'importanza dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in relazione alla abusiva successione di contratti di lavoro a tempo determinato, che potrebbero essere vanificati attraverso meccanismi elusivi che facciano leva sull'assegnazione di mansioni differenti allo scadere del limite massimo di 36 mesi previsto dalla normativa.

La senatrice GUERRA (*PD*) accoglie il suggerimento testè formulato dalla senatrice Mussini, osservando che nello schema di osservazioni da lei predisposto siano ribaditi i principi della consolidata giurisprudenza europea che qualificano il contratto di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro. Reputa peraltro opportuno che sia valutata la coerenza con tali principi delle disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo relative ai rapporti a tempo determinato, laddove si condiziona il limite della durata di 36 mesi allo svolgimento di mansioni di pari livello.

Inoltre, al fine di permettere una più ampia adesione sullo schema di osservazioni da lei presentato, trasforma i rilievi formulati sulle disposizioni dell'ordinamento interno, non confermate dallo schema di decreto legislativo in titolo, in altrettante condizioni per la Commissione di merito.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime condivisione per la trasformazione in condizioni dei rilievi formulati dalla relatrice. In tal caso, data questa struttura dello schema di osservazioni, il mancato accoglimento delle condizioni non potrà che essere valutato di conseguenza.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene opinabile la formulazione di osservazioni condizionate, in quanto la chiara violazione del diritto comunitario dovrebbe imporre l'adozione di una presa di posizione fermamente contraria della Commissione, anche in considerazione del fatto che la violazione avverrebbe ad opera del Governo in sede di redazione di uno

schema di decreto delegato e con una acritica dichiarazione di compatibilità dello stesso con l'ordinamento europeo.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime netta contrarietà ad osservazioni che si limitino ad indicare non chiaramente le violazioni del diritto dell'Unione europea. È invece dovere della 14^a Commissione esprimersi sui profili comunitari, ogni qualvolta essi si presentino, per una evidente questione di metodo.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), dato il tenore dei rilievi articolati dalla relatrice, riterrebbe preferibile adottare osservazioni contrarie. Peraltro, in considerazione dello sforzo della stessa di acquisire una più ampia condivisione sul provvedimento, attraverso la trasformazione dei rilievi in condizioni, preannuncia il suo voto di astensione. Ritiene, infine, censurabile la sbrigativa affermazione, contenuta nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo in esame, sull'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nel convenire con le osservazioni svolte dal senatore Carraro, auspica che la Commissione di merito si possa fare giusta interprete del dibattito avutosi oggi in questa sede.

Preannuncia quindi un voto favorevole sullo schema di osservazioni presentato dalla relatrice.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel richiamare lo spirito costruttivo e di dialogo che anima i lavori della 14^a Commissione, ispirati anche dal Gruppo del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole dello stesso sul nuovo schema di osservazioni proposto dalla relatrice, pur ritenendo sufficiente l'originaria proposta di osservazioni.

La senatrice GUERRA (*PD*), alla luce della discussione, ribadisce la strutturazione delle osservazioni con il rilievo sull'articolo 1 e con le condizioni sulle norme, attuative di direttive comunitarie, non riprodotte nello schema di decreto legislativo.

Il Presidente CHITI osserva come l'efficacia dei pareri debba essere qualificata dal merito delle argomentazioni svolte piuttosto che non dalla forma dell'atto in cui sono contenute.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il Presidente mette ai voti lo schema di osservazioni come riformulato dalla relatrice e allegato al resoconto, che è quindi approvato.

Conseguentemente, lo schema di osservazioni contrarie presentato dal Gruppo del Movimento Cinque Stelle, allegato al resoconto, non è messo in votazione.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo e parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice CARDINALI (PD) introduce l'esame del nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, ricordando che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici.

Il nuovo testo è composto di un unico articolo che fissa: al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega; al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato; al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato; al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi; al comma 5 le disposizioni procedurali per l'emanazione del regolamento di esecuzione del codice la cui entrata in vigore deve essere contestuale al codice stesso; al comma 6 la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla scadenza della delega, fissata dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di due mesi antecedenti il termine di recepimento del 18 aprile 2016 previsto dalle direttive, si auspica che la previsione di cui al comma 1, lettera *ii*), e al comma 5, dell'articolo 1, per la quale entro la stessa data deve essere adottato anche il conferente regolamento di esecuzione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive, non comporti ritardi che possano determinare la conseguente apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, si ritiene opportuno che essa sia riformulata nel senso di un richiamo al già vigente divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, previsto e disciplinato dai commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

La Commissione di merito dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera *b*) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni», oltre che con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con «*la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*».

In riferimento al comma 1, lettera *g*), concernente l'utilizzo di un'unica banca dati centralizzata, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare l'integrazione delle procedure concernenti gli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

In riferimento alla lettera *i*), segnala che il sistema di qualificazione, in base al quale operare la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è quello di cui alla lettera *h*) e non alla lettera *g*).

In riferimento alla lettera *s*), che prevede un ampliamento delle forme di partenariato pubblico privato, ritiene opportuno, in tale ambito, fare esplicito riferimento anche al «partenariato per l'innovazione», previsto dalle direttive.

In riferimento alla lettera *t*), sulla revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (tra cui si contemplano «criteri reputazionali»), ritiene opportuno richiamare i criteri di valutazione previsti dalle direttive europee, in particolare gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/23/UE, gli articoli da 56 a 64 della direttiva 2014/24/UE, e gli articoli da 76 a 81 della direttiva 2014/25/UE.

In riferimento alla lettera *aa*), recante un criterio di «territorialità» e di «filiera corta» diretto a favorire le imprese che operano nel territorio, rileva come ciò non sia previsto dalle direttive e rischi di determinare una violazione della normativa europea in materia e in particolare del principio di non discriminazione esplicitamente richiamato nelle direttive.

In riferimento alla lettera *cc*), che prevede la possibilità di stabilire «clausole sociali» a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera, ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali condizioni non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerato anche che la nuova lettera *f*) dell'articolo 1 prevede l'ampliamento delle funzioni di vigilanza dell'Autorità medesima nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni.

La relatrice Cardinali illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge in titolo. Esprime anche: parere favorevole sull'emendamento 1.47 sul divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie; parere favorevole sull'emendamento 1.278, in quanto sostituisce il requisito discriminatorio relativo all'accesso all'appalto, con una condizione relativa all'esecuzione

dell'appalto stesso, in linea con il citato articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia; e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al nuovo testo.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) chiede un chiarimento sull'emendamento 1.47, cui risponde la relatrice Cardinali.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere formulato dalla relatrice ed allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Esame e rinvio)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, ricorda che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 è stata presentata al Parlamento l'11 marzo di quest'anno in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa è strutturata in sei capitoli, a cui si aggiunge una nota sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015. A tale ultimo riguardo, esprime apprezzamento per l'abbinamento tra i due documenti programmatici, come più volte auspicato dalla 14^a Commissione nelle passate Legislature.

Il primo capitolo della Relazione riguarda le politiche macroeconomiche e gli impegni che si intendono assumere nell'ambito della *governance* economica, dell'Unione bancaria, delle riforme strutturali, del bilancio dell'Unione e della fiscalità, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, e in vista dei lavori avviati dal Libro verde sulla Capital Market Union.

Il secondo capitolo è dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle politiche per il mercato e la competitività. In questo contesto, viene prestata una particolare attenzione al miglioramento del quadro normativo per gli investimenti (ivi incluso il programma per la regolamentazione intelligente), alla rimozione delle residue barriere che limitano il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi, alla *green economy*, al Quadro clima energia 2030, alla realizzazione dell'Agenda digitale europea ed al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. A tale riguardo, auspica che venga avviato al più presto l'esame dell'affare assegnato sulla strategia commerciale dell'Unione europea, a partire dall'audizione del Vice ministro Calenda.

Il terzo capitolo è rivolto alle politiche di natura sociale, ove rientra anche la politica di coesione e l'avvio della nuova programmazione 2014-2020. L'impegno del Governo in ambito europeo sarà diretto a mantenere la priorità sulla creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Inoltre, l'Italia continuerà ad im-

pegnarsi sulle misure che favoriscono la mobilità, il dialogo sociale, la creazione di posti di lavoro di qualità e gli investimenti nel capitale umano e nel patrimonio culturale e turistico.

Il quarto capitolo guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini. In questo contesto, la Relazione si sofferma sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione e la sua integrazione con la politica d'asilo, in funzione della sicurezza interna e internazionale, ma anche in funzione della crescita economica europea e dello sviluppo dei Paesi di origine dei flussi migratori.

Rivolto al tema della dimensione esterna dell'Unione, il quinto capitolo illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune. In questo quadro, si sofferma sui rapporti di vicinato dell'Unione, con particolare riguardo al Mediterraneo, e sui rapporti transatlantici, nonché sul tema dell'allargamento, che l'Italia considera di importanza strategica e ritiene uno strumento fondamentale per promuovere la pace, la democrazia e la sicurezza nel continente europeo.

Più in particolare, nell'ambito della politica di vicinato (PEV), al fine di non disperdere il capitale di impegno, di risorse e buone prassi, investito dal nostro Paese nel Semestre di Presidenza dell'UE, il Governo continuerà a sostenere con attiva determinazione la «dimensione meridionale» della PEV, nella convinzione che è proprio dalla sponda Sud del Mediterraneo che provengono per l'Europa i principali rischi sistemici, sotto i profili politico, economico, di sicurezza e migratorio.

Sui temi del Mediterraneo, rimanda alla risoluzione della 14^a Commissione, approvata dal Senato il 9 aprile 2015 (*Doc. XXIV*, n. 40).

Con particolare riguardo alla crisi della Libia, la Relazione assicura che l'Italia è in prima fila per dare il suo pieno appoggio alla mediazione dell'ONU, offrendo alla squadra dell'UNSMIL (*United Nations Support Mission in Libya*) diretta dallo SRSG (*Special Representative of the Secretary General*) Bernardino León il massimo supporto possibile, sia dal punto di vista logistico che condividendo il suo prezioso patrimonio di contatti e conoscenze. L'Ambasciata italiana a Tripoli – tra le ultime rimaste operative fino a febbraio – rimane aperta anche a tale scopo.

Anche nelle relazioni fra l'UE e altri due importanti Partner nordafricani, Algeria ed Egitto, l'Italia è considerata un interlocutore privilegiato per il ruolo di mediatore in ambito europeo. Con Algeri vi sono tutte le premesse perché il Piano d'azione, in negoziazione dal 2012, possa essere finalmente finalizzato nel corso del 2015, consentendo al Paese di partecipare a pieno titolo alla PEV. Anche con il Cairo l'Italia darà il suo apporto per avviare i negoziati per un nuovo Piano d'azione PEV, la cui necessità è sempre più avvertita anche da parte egiziana, ma che ad oggi non è stato possibile intraprendere per l'instabilità istituzionale che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni.

A ulteriore conferma del ruolo preminente assunto dall'Italia nello specifico settore, è stato rinnovato al nostro Paese l'incarico della direzione del Centro Internazionale di Coordinamento (CIC), ove operano i

rappresentanti dell'agenzia europea FRONTEX e gli appartenenti alle organizzazioni aderenti sia nazionali che degli Stati membri, per la cooperazione internazionale a contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, soprattutto da parte della criminalità organizzata, anche a livello transnazionale.

L'ulteriore priorità politica cui dare seguito nel 2015 è costituita dal nesso tra migrazione e sviluppo. Durante il Semestre di Presidenza l'Italia ha avviato un processo volto a potenziare l'azione dell'UE per la massimizzazione degli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo e la sua integrazione in tutte le politiche di sviluppo. Nel corso del 2015 si proseguirà questa azione, d'accordo con le presidenze del Trio, al fine di ottenere documenti operativi da parte della Commissione europea.

Il sesto capitolo, infine, completa il quadro con una sezione dedicata alle infrazioni al diritto dell'Unione europea, al contrasto alla frode fiscale e alla comunicazione istituzionale. Riguardo alle infrazioni, l'impegno delle amministrazioni e lo sforzo del coordinamento nazionale hanno permesso nel corso del 2014 di ridurre il numero, sceso a 93 alla data del 26 marzo 2015. Questo risultato positivo andrà consolidato rafforzando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sin dalla fase ascendente del processo legislativo.

La senatrice FISSORE (*PD*) evidenzia come la relazione presentata dal Governo presenti delle aporie dovute al mutamento alla situazione di fatto, rispetto alla data del 31 dicembre 2014, che si è determinata in relazione ad alcune politiche, di cui la relazione non tiene conto.

La senatrice FATTORI (*M5S*), nell'associarsi alla richiesta di avvio delle audizioni nell'ambito dell'affare assegnato sulla politica commerciale dell'Unione europea, chiede un chiarimento sull'impegno del Governo a superare le procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al Regolamento di Dublino.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver ricordato che la relazione programmatica 2015 è stata presentata alle Camere l'11 marzo e che quindi essa fotografa la situazione esistente a quella data, osserva come la modifica del Regolamento di Dublino dovrà iscriversi nel processo di ridefinizione delle politiche mediterranee, avviato in base agli orientamenti dell'ultimo Consiglio europeo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) richiama l'importanza dell'Accordo transatlantico con gli Stati Uniti, relativamente al quale segnala la documentazione messa a disposizione dagli Uffici del Senato.

Il Presidente CHITI ricorda che nelle scorse settimane è pervenuta da parte del Governo la Relazione consuntiva relativa all'anno 2013 ed è stata sollecitata da tempo la trasmissione della Relazione consuntiva rela-

tiva all'anno 2014. Al riguardo, appare opportuno che l'esame di queste tre Relazioni possa avvenire congiuntamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente CHITI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 aprile alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 14^a Commissione permanente, a conclusione dell'esame dell'atto in titolo,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 7, alinea e lettere a), b), d), e), h) ed i), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

– la disciplina di delega prevede l'adozione di un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali ed i rapporti di lavoro, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, specificamente indicati, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

– l'articolo 1 afferma che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;

– gli articoli da 2 a 10 riguardano il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;

– gli articoli da 11 a 16 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata);

– gli articoli da 17 a 27 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;

– gli articoli da 28 a 38 concernono la somministrazione di lavoro;

– gli articoli da 39 a 45 riguardano i contratti di apprendistato;

– dopo l'articolo 46, che reca norme di abrogazione, gli articoli da 47 a 49 dello schema operano una revisione della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

– dopo l'articolo 50, che reca norme in tema di superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, gli articoli da 51 a 54 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio;

– l'articolo 55 opera una revisione della disciplina sull'attribuzione di mansioni e sulle variazioni delle stesse;

– gli articoli 56 e 57 recano le disposizioni finali;

considerato che lo schema di decreto legislativo procede, mediante l'articolo 46, all'abrogazione di alcune disposizioni dell'ordinamento interno che costituiscono adempimento di obblighi di recepimento posti

dalla direttiva 97/81/CE, dalla direttiva 1999/70/CE e dalla direttiva 2008/104/CE;

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2000, ha dichiarato inammissibile un referendum che mirasse all'abrogazione di una normativa interna avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione avesse lasciato quest'obbligo del tutto inadempito;

valutato che l'abrogazione espressa di norme dell'ordinamento che costituiscano adempimento di un obbligo di adeguamento dell'Italia all'Unione europea potrebbe esporre al rischio di procedure di infrazione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1 dello schema, in base al quale il «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro», si ricorda la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'Accordo quadro di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/CE. Secondo tale giurisprudenza, fulcro centrale del «diritto sociale comunitario», l'Accordo quadro parte dalla premessa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività. In tal senso, il beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. L'Accordo quadro intende quindi delimitare il ripetuto ricorso a quest'ultima categoria di rapporti di lavoro, considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (Corte giust., sentenza 4 luglio 2006, causa C-212-04, Adeneler). È, quindi, opportuno valutare la coerenza con questo principio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo relative ai rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 17, in particolare, laddove si condiziona il limite della durata di 36 mesi allo svolgimento di mansioni di pari livello;

e con le seguenti condizioni:

– in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ri-

corso al lavoro supplementare. Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, «per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa»;

– in riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (ora abrogata dal successivo articolo 46), secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai «posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori». Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i «datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori» (la norma europea specifica altresì che tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico, in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento);

– in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale i «lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato» (tali informazioni – sempre secondo la norma citata – «possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera»). Nella disciplina vigente, l'inadempimento di tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 (ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, norma anch'essa rientrante nelle abrogazioni di cui all'articolo 46). Tali modifiche appaiono fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO, FATTORI, LEZZI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione 14^a del Senato,

esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (AG 158);

considerato che:

in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame abroga la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni, in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare;

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, «per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa»;

con riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai «posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori»;

come rilevato dalla relatrice, tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i «datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in

modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori»;

in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, il combinato disposto dell'articolo 21 e dell'articolo 46 dello schema di decreto in esame comporta l'abrogazione della norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base alla quale i «lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato» (tali informazioni – sempre secondo la norma citata – «possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera»);

come rilevato dalla relatrice, tali modifiche appaiano fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

esprime, per quanto di competenza,
osservazioni contrarie.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
NUOVO TESTO E SUGLI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1678**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo,

ricordato che esso reca una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, concernenti i contratti di concessione e gli appalti pubblici;

ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/24/UE si riferisce alle procedure relative agli appalti pubblici del settore ordinario (servizi, lavori e forniture) ed abroga la direttiva 2004/18/UE, la direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 si riferisce alle procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) ed abroga la direttiva 2014/17/UE, mentre la direttiva 2014/23/UE regola, per la prima volta, l'aggiudicazione dei contratti di concessione;

richiamato il parere già espresso sul testo del disegno di legge in titolo dalla 14^a Commissione, in data 21 gennaio 2015;

considerato che il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo è composto di un unico articolo che fissa: al comma 1 i principi e i criteri specifici di delega; al comma 2 la previsione della consultazione degli *stakeholders* nella predisposizione dello schema di decreto delegato; al comma 3 il termine di esercizio della delega, collegato al termine di recepimento delle direttive e i pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto delegato; al comma 4 la delega per l'emanazione di decreti correttivi; al comma 5 le disposizioni procedurali per l'emanazione del regolamento di esecuzione del codice la cui entrata in vigore deve essere contestuale al codice stesso; al comma 6 la clausola di invarianza finanziaria;

condivisa l'esigenza di rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici, attraverso una riscrittura e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato in attuazione della delega conferita con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

preso atto che il nuovo testo prevede, all'articolo 1, all'alinea del comma 1 e alla lettera c) del medesimo, l'ampliamento della formulazione

della delega, per ricomprendervi anche la revisione complessiva e organica della materia e la ricognizione – al fine di chiarezza e di leggibilità della normativa – delle altre disposizioni esistenti in materia di contratti pubblici presenti nell'ordinamento, come suggerito nel citato parere del 21 gennaio 2015;

rilevato, al riguardo, che secondo la Relazione programmatica 2015 sulla partecipazione dell'Italia all'UE, nella prima metà del 2015, il Governo presenterà alla Commissione europea un documento sulla strategia di riforma del sistema nazionale degli appalti pubblici, elaborata dal gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito nel 2014, su proposta della Commissione stessa, e organizzerà di una conferenza a Roma sul tema;

condivisa l'opportunità dell'inserimento specifico anche del contrasto dei conflitti di interesse, oltre che della corruzione, nell'ambito dei principi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 1;

condivisa, inoltre, l'opportunità dell'inserimento del criterio di cui alla lettera m), relativo all'utilizzo preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è basato sul rapporto qualità/prezzo e non sul solo elemento del prezzo più basso;

preso atto che le lettere o) e bb), al di là dell'ambito di applicazione delle direttive europee, prevedono forme di pubblicità e trasparenza – rispettivamente – anche per appalti pubblici e concessioni sotto la soglia comunitaria e per appalti pubblici e concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti *in house*);

preso atto, altresì, che la lettera dd), prevede la fissazione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE;

preso atto che la lettera p) prevede funzioni di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni;

preso atto che la lettera q) prevede una limitazione al ricorso all'appalto integrato, ove le direttive europee, considerando la diversità degli appalti pubblici di lavori, lasciano libertà alle amministrazioni aggiudicatrici di poter prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori;

preso atto che la lettera gg) prevede forme di dibattito pubblico nelle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

formula, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul nuovo testo, con le seguenti osservazioni:

in relazione alla scadenza della delega, fissata dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di due mesi antecedenti il termine di recepimento del 18 aprile 2016 previsto dalle direttive, si auspica che la previsione di cui al comma 1, lettera ii), e al comma 5, dell'articolo 1, per la quale entro la stessa data deve essere adottato anche il conferente regolamento di esecuzione, necessario a dare attuazione compiuta alle direttive,

non comporti ritardi che possano determinare la conseguente apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, si ritiene opportuno che essa sia riformulata nel senso di un richiamo al già vigente divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive previsto e disciplinato dai commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine della lettera *b*) dell'articolo 1 l'effettivo coordinamento del previsto «Codice degli appalti e delle concessioni», oltre che con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con «*la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*»;

in riferimento al comma 1, lettera *g*), concernente l'utilizzo di un'unica banca dati centralizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare l'integrazione delle procedure concernenti gli appalti e concessioni, dalla programmazione del progetto, allo svolgimento della gara, fino alla realizzazione finale dell'opera o servizio, con l'Agenda digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

in riferimento alla lettera *i*), si segnala che il sistema di qualificazione, in base al quale operare la centralizzazione delle committenze e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è quello di cui alla lettera *h*) e non alla lettera *g*);

in riferimento alla lettera *s*), che prevede un ampliamento delle forme di partenariato pubblico privato, si ritiene opportuno, in tale ambito, fare esplicito riferimento anche al «partenariato per l'innovazione», previsto dalle direttive;

in riferimento alla lettera *t*), sulla revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici (tra cui si contemplano «criteri reputazionali»), si ritiene opportuno richiamare i criteri di valutazione previsti dalle direttive europee, in particolare gli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/23/UE, gli articoli da 56 a 64 della direttiva 2014/24/UE, e gli articoli da 76 a 81 della direttiva 2014/25/UE;

in riferimento alla lettera *aa*), recante un criterio di «territorialità» e di «filiera corta» diretto a favorire le imprese che operano nel territorio, si rileva come ciò non sia previsto dalle direttive e rischi di determinare una violazione della normativa europea in materia e in particolare del principio di non discriminazione esplicitamente richiamato nelle direttive;

in riferimento alla lettera *cc*), che prevede la possibilità di stabilire «clausole sociali» a salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto ad alta intensità di manodopera, si ricorda che l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE consente di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, tra le quali anche condizioni relative all'occupazione, ma che, come anche messo in evidenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possono costituire bar-

riere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta;

in riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere che sullo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerato anche che la nuova lettera *f*) dell'articolo 1 prevede l'ampliamento delle funzioni di vigilanza dell'Autorità medesima nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;

2. parere favorevole sull'emendamento 1.47 dei Relatori, sul divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie; parere favorevole sull'emendamento 1.278 dei Relatori, in quanto sostituisce il requisito discriminatorio relativo all'accesso all'appalto, con una condizione relativa all'esecuzione dell'appalto stesso, in linea con il citato articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia; e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al nuovo testo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria
77^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato
Federica Resta, alto funzionario del Garante della privacy*

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Federica Resta, alto funzionario del Garante della *privacy*, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente MANCONI sottolinea che l'audizione odierna si inserisce nel quadro di un breve ciclo dedicato al rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza e ricorda che l'avvocato Federica Resta è funzionario dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e al tema ha dedicato diverse pubblicazioni.

L'avvocato Federica RESTA, alto funzionario del Garante per la *privacy*, sottolinea come la scelta di avviare, adesso, un approfondimento sul tema sia molto significativa. Lo è perché in questo momento, il binomio libertà-sicurezza – che ancora si tenta di declinare come gioco a somma zero- si sta ridefinendo con difficoltà, ma anche consapevolezza, tra spinte di segno opposto: tra il *Datagate* e Charlie Hebdo, vale a dire tra la consapevolezza dei rischi cui ci espone un'idea tirannica di sicurezza e il bisogno delle democrazie di «proteggersi». I percorsi opposti di queste due direttrici, si snodano ancora tra Vecchio e Nuovo Continente. Nell'America dei *Patriot Acts* il Senato ha approvato da pochi mesi un documento, il rapporto Feinstein, che condanna con forza il cosiddetto interrogatorio avanzato praticato dopo l'11 settembre e le gravi violazioni dei diritti fondamentali legittimate dopo *Ground Zero*: è di solo un anno fa la sentenza con cui la Corte suprema ha esteso alla perquisizione dei cellulari le tradizionali garanzie (soprattutto il mandato giurisdizionale) previste per le misure limitative della libertà personale. «La *privacy* ha un costo» – afferma la sentenza – che rappresenta il valore della democrazia, espresso da quel Quarto emendamento che tutela l'intangibilità della sfera individuale – e quindi la libertà del singolo – dal potere. La connessione instaurata tra fisicità e corpo elettronico è qui molto più che simbolica: all'*habeas data* si estendono le garanzie tradizionali accordate all'*habeas corpus*. Importante in sé, questa rivendicazione del valore della *privacy* lo diventa ancor più se riferita a un ordinamento che, dopo l'11 settembre, ha tollerato, in nome della sicurezza, limitazioni della libertà prima impensabili, fino a nutrire il timore che la Costituzione possa essere «un patto suicida», come titolava il *Wall Street Journal* dopo la sentenza Boumediene che riaffermò le garanzie dell'*habeas corpus* anche per i sospetti terroristi. Con i *Patriot Acts* infatti si erano previsti, oltre alla giurisdizione militare speciale per costoro e il *tactical questioning*, l'attribuzione all'*intelligence* del potere di disporre, senza mandato giurisdizionale, intercettazioni e acquisizioni di tabulati, nonché misure di prevenzione patrimoniali; accesso ai *database* contenenti dati bancari e informazioni sui passeggeri; confluenza nel processo penale di elementi di prova secretati (*closed materials*); introduzione con ordinanza presidenziale della categoria degli *unlawful enemy combatants*, sottratti tanto alle garanzie del diritto penale quanto a quelle del diritto bellico e umanitario e soggetti a detenzione amministrativa a tempo indefinito in quanto motivata da mere esigenze investigative, in assenza di alcun *habeas writ*. Questi ultimi aspetti – espressivi di una deformalizzazione totale del diritto e della pena – sono stati via via dichiarati illegittimi dalla Corte suprema. Sono però rimasti, quasi a normalizzare l'emergenza, i tratti tipici del diritto penale del nemico, caratterizzato non solo negli Usa dalla colpa

d'autore anziché per il fatto; dall'anticipazione della sfera di rilevanza penale ben oltre la soglia del tentativo; da reati di pericolo presunto «al quadrato»; dall'attribuzione alla pena di finalità non già rieducative ma di mera neutralizzazione; dalla tendenziale degiurisdizionalizzazione delle misure limitative della libertà personale (misure di prevenzione) e dalla riduzione della discrezionalità giudiziale nell'applicazione di misure restrittive o nella stessa commisurazione della pena (circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento; custodia cautelare obbligatoria; predeterminazione del contenuto e dell'intensità delle restrizioni applicate in virtù di regimi penitenziari speciali.). Un'inversione di 180° rispetto all'idea liberale del diritto e del processo penale, come *Magna Charta* del reo. Rispetto a questa linea di politica del diritto, la sentenza della Corte suprema si apprezza ancora di più. E non è un caso che s'inserisca in un contesto di rinnovata sensibilità per le libertà e i diritti favorita dalle rivelazioni di Snowden sugli effetti della dottrina dell'1 per cento di Dick Cheney: se c'è un 1 per cento di possibilità di prevenire un rischio terroristico, dobbiamo considerarlo come una certezza. L'inefficacia, oltre che l'insostenibilità democratica di queste misure è stata certificata dalla relazione del *President's Review Group* istituito da Obama, secondo cui mancherebbe un solo «esempio in cui i programmi di sorveglianza massiva abbiano procurato informazioni cruciali in un'indagine di terrorismo». Ciò ha indotto l'amministrazione Obama a portare al Senato – ancora a maggioranza democratica (dove fu bocciato a novembre per due soli voti) – il *Freedom Act*, ovvero una radicale riforma dell'intelligence e della normativa anti-terrorismo, ispirata al modello europeo. E quindi incentrata su un vaglio giurisdizionale forte in ordine alle misure limitative della *privacy*; su di un controllo parlamentare, esteso al merito, dell'azione dell'*intelligence*; l'ammissibilità di strumenti investigativi invasivi nei soli casi e modi previsti tassativamente dalla legge; prevalenza della *targeted* anziché della *strategic intelligence*, ovvero dell'indirizzamento delle misure di sorveglianza ai soggetti attinti almeno da sospetti di gravi reati, per evitare quella pesca a strascico nelle vite degli altri, legittimata invece dai *Patriot Acts*. Questi sono i tratti caratteristici del modello europeo, unitamente a Corti sovranazionali che, nell'interpretare il margine nazionale di apprezzamento, hanno spesso ribadito l'incomprimibilità del nucleo essenziale delle libertà fondamentali, valorizzando i controlli giurisdizionali e di organi indipendenti sull'attività d'*intelligence* e di polizia. Tale modello, nel suo complesso, si è rivelato particolarmente efficace nel prevenire la degenerazione degli strumenti investigativi in sorveglianza massiva. In questo senso, il divieto, sancito dalla Carta di Nizza, di limitazione dei diritti fondamentali oltre il loro «nucleo essenziale» è la più grande garanzia di libertà non solo contro gli abusi del potere ma anche contro un'idea della sicurezza come antitetica alla libertà. La diversità dal modello americano è ben emersa all'indomani dell'11 settembre nei casi Swift e PNR (codice di prenotazione aerea), caratterizzati dalla difficoltà europea ad accettare la massiva raccolta di dati personali (bancari o relativi ai passeggeri aerei) richiesta dagli Usa per fini anti-terrorismo. Carl Colby – figlio del direttore della Cia negli anni della guerra fredda, che fu tra gli

organizzatori di Gladio in Italia – ha attribuito la minore sensibilità americana per le schedature di massa e le violazioni della *privacy* alla mancata esperienza di una dittatura. Ciò è in gran parte vero: non a caso, i Paesi europei caratterizzati dall’attribuzione di maggiori ruoli di garanzia, in tema di diritti di libertà, a organi terzi come la magistratura o le autorità indipendenti, sono proprio quelli che hanno subito regimi dittatoriali, cioè l’Italia e la Germania. Si pensi soltanto alla giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca sulla disciplina post-2001 dell’acquisizione di dati, anche bancari, nonché delle intercettazioni di polizia e ambientali, dichiarata illegittima nel 2004 e 2006 proprio perché in contrasto con la dignità e il principio di proporzionalità cui devono attenersi le misure limitative dei diritti fondamentali. O anche alla sentenza n. 31 del 2013, che nel dichiarare parzialmente illegittima la legge sulla raccolta e lo scambio di dati per fini di anti-terrorismo ha, in particolare, ribadito il principio di separazione delle informazioni raccolte per fini di intelligence da quelle utilizzabili per fini di polizia e la necessaria tassatività dei presupposti legittimanti i poteri acquisitivi di dati personali da parte delle agenzie, precisando peraltro come, a fronte dell’estensione di tali poteri, sia ancor più necessaria un’adeguata supervisione da parte delle Autorità di protezione dati. O si pensi alla giurisprudenza costituzionale italiana sulle norme antiterrorismo degli anni di piombo, che anche con sentenze di «incostituzionalità differita», ha ribadito al legislatore l’esigenza di considerare come eccezionali le limitazioni dei diritti e delle libertà previste. Ma va anche considerata la rilevanza che nella giurisprudenza della Cedu e della Corte di giustizia ha assunto il principio di precauzione rispetto alla «*law of fear*», affermando cioè che quando si tratta di limitare diritti fondamentali il vantaggio suscettibile di derivarne alla sicurezza collettiva dev’essere esponenzialmente maggiore. Sembra quindi che l’America stia, pur con tutte le difficoltà del caso, convergendo verso il modello europeo di bilanciamento libertà-sicurezza, e recuperando lo spirito originario del costituzionalismo americano tradito dai *Patriot Acts* ed espresso dalla frase di Franklin scolpita sulla Statua della libertà: «chi sacrifica la libertà per la sicurezza non merita né l’una né l’altra». E paradossalmente, l’Europa del post-Charlie Hebdo, percepitasi più vulnerabile, rischia invece di allontanarsi, rinnegando se stessa un po’ come in «*Soumission*» di Houellebecq (per mera contingenza uscito proprio quel 7 gennaio, da tanti definito l’11 settembre europeo). Lo smarrimento di cui oggi rischia di essere vittima l’Europa è, ben più di 14 anni fa, accentuato dall’asimmetria che il diritto presenta rispetto a una tecnologia in continua evoluzione e sempre meno neutra, in quanto dalle potenzialità difficilmente comprensibili, come dimostra la vicenda della norma sulle intercettazioni da remoto nel decreto-legge anti-terrorismo. In quel caso, ad esempio, lo strumento investigativo sarebbe stato lo stesso e si sarebbe dovuto esercitare alle stesse condizioni che consentono le intercettazioni tradizionali (vaglio giudiziale incluso), sarebbero cambiate solo le modalità, affidate a un *software* di cui sarebbe stato più difficile controllare uso e abuso e limitare la capacità acquisitiva, come ha già rilevato la Corte tedesca a proposito dell’analogia previsione della possibilità di installare, a certe

condizioni, dei Bundestrojan (e come ha sottolineato la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, ammettendo l'utilizzo solo in casi di particolare gravità, con autorizzazione giudiziale, controlli stringenti e garanzie di distruzione dei dati non necessari, oltre che illegittimamente acquisiti). Sarebbe stato, insomma, ben più difficile capire se questo dispositivo avesse di volta in volta acquisito tutti i dati presenti nel *computer* dell'indagato o soltanto, ad esempio, le mail ricevute nello specifico periodo coperto dall'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Nel ridefinire il confine tra esigenze investigative e libertà dei cittadini si deve tenere conto anche di questi effetti, quasi preterintenzionali, della tecnica, nella consapevolezza di quanto possano alterare il bilanciamento tra libertà e sicurezza che aveva resistito al post-11 settembre ed era uscito, anzi, rafforzato dal confronto con il sistema americano rivelato da Snowden. Importanti sono stati i punti fermi stabiliti solo un anno fa dalla Corte di giustizia, che in primo luogo con la sentenza *Digital Rights* ha enunciato alcuni principi essenziali del rapporto libertà-sicurezza. La Corte, in particolare, ha dichiarato illegittima la direttiva sulla *data retention* per violazione del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e sicurezza – perché non si limitava l'acquisizione dei tabulati a reati di gravità particolare, senza neppure imporne l'autorizzazione giudiziale. La Corte ha così imposto un test di proporzionalità tra strumenti investigativi e *privacy*, che riafferma il valore centrale di quest'ultima, ribadito un mese dopo, anche nella forma del diritto all'oblio, con la sentenza Costeja-Google, rispetto agli interessi economici dei motori di ricerca. Oltre ad essere accomunate dalla riaffermazione della centralità della *privacy*, le sentenze hanno in comune l'esigenza di impedire che, in un contesto quale il *web*, privo di confini entro cui delimitare le giurisdizioni, i diritti garantiti dal modello europeo siano elusi per effetto dell'ultrattività di discipline – quali quella americana – meno garantiste. In questo senso vanno anche lette due sentenze della Corte di giustizia. La *Digital rights* richiama infatti l'esigenza di impedire il trasferimento, all'esterno dell'Unione europea, dei dati così acquisiti, mentre la Costeja radica la giurisdizione europea anche rispetto a titolari, quali Google, aventi la principale sede all'estero, per impedire la violazioni dei diritti riconosciuti ai cittadini europei dalla normativa dell'Unione europea. Si tratta, dunque, della riaffermazione, a tutela dei cittadini, del bilanciamento tra libertà e sicurezza, ben espresso dalla Corte tedesca sulla *Rasterfahndung* (schedatura di massa per fini di polizia): «la Costituzione esclude il perseguimento dello scopo della sicurezza assoluta a prezzo dell'annullamento della libertà». In quella sentenza, come in quella del 2007 sulle intercettazioni indirette, la Corte sottolinea l'esigenza di tutelare anche la legittima aspettativa di riservatezza che si deve avere nelle proprie comunicazioni, in quanto la sola percezione di poter essere controllati è essa stessa perdita di libertà. In questa difesa, tutta europea, dello Stato di diritto sullo Stato di prevenzione (*Denninger*) emerge la diversità tra il modello europeo e quello americano post-11 settembre del bilanciamento tra libertà e sicurezza. Ma paradossalmente, proprio quando il *Datagate*, dimostrando l'inefficacia (oltre che l'insostenibilità democratica) di quest'ipertrofia del

controllo, ha rimodulato il rapporto sicurezza-libertà, in favore di quest'ultima, il modello europeo rischia invece di essere rinnegato proprio dalla stessa Europa ora vittima anch'essa del terrorismo, secondo quella dinamica lutto-violazione della libertà ben descritto da J. Butler («il potere del lutto e della violenza») e che aveva portato il nostro Presidente del Consiglio ad affermare nel 2005 che «non si può combattere il terrorismo con il codice in mano», come ha ricordato Armando Spataro. Ciò è vero non tanto rispetto alla direttiva PNR (sulla cessione dei dati sui passeggeri da parte delle compagnie aeree) che, se circoscritta nei tempi di conservazione e nelle possibilità di utilizzo (da limitare al terrorismo), potrebbe invece servire a stabilire un minimo comune denominatore in termini di garanzie, rispetto a discipline nazionali autonome e difformi; più preoccupante è l'idea di una revisione della direttiva sulla *data retention* che, di fatto, eluda quel principio di proporzionalità affermato dalla Corte di giustizia, vale a dire l'anacronistica idea di una «chiusura» di quello spazio (Schengen) che avrebbe dovuto essere, parafrasando i Trattati, di «libertà, sicurezza, giustizia». Ancor più incisive le proposte dei singoli Governi (essendo la sicurezza materia loro riservata): l'idea di Cameron di indebolire la crittografia (a fronte di un capo dell'intelligence che definisce la *privacy* il principale ostacolo all'antiterrorismo) o la significativa estensione dei poteri dell'*intelligence* in Francia (ivi incluse le intercettazioni da remoto e rilevanti attività sotto copertura e di agenti provocatori) e l'ampliamento dei reati di apologia; nonché l'estensione delle misure di prevenzione personali in Germania. E ancora le proposte emendative (poi corrette o soppresse) del decreto-legge n. 7 del 2015, volte a estendere le preventive a qualsiasi reato purché commesso con mezzi telematici; a legittimare appunto le intercettazioni da remoto; a portare fino a due anni indistintamente il termine di conservazione dei tabulati, in contrasto con la richiesta della Corte di giustizia di limitare tale strumento investigativo (invasivo perché esteso a chiunque) alle sole indagini per *serious crimes*, differenziando adeguatamente il tempo di conservazione in base alle specifiche esigenze investigative. Materia, questa, sulla quale anche il decreto-legge Pisanu, nel 2005, era intervenuto con norme «a tempo» ma che poi, normalizzando l'emergenza, hanno stabilizzato, tra l'altro, l'esclusione dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che oggi in ossequio alla sentenza *Digital Rights* il Governo vorrebbe reintrodurre, con il disegno di legge delega sul processo penale. Ma anche le norme approvate non sono irrilevanti. Va sicuramente monitorata la misura della rimozione dal web dei contenuti filo-terroristi o dell'oscuramento dei siti di analogo tenore. L'equilibrio complessivo del sistema dipenderà infatti, in buona misura, dalle norme di attuazione e in particolare dal sistema di filtraggio e di blocco degli accessi ai siti vietati, che se non adeguatamente disciplinato rischia di legittimare forme eccessive di controllo del comportamento tenuto in rete dagli utenti. E attenzione va riposta anche rispetto alla nuova disciplina del trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia, che nel prevedere una delegificazione delle fonti di legittimazione alla raccolta di dati necessita certamente di un vaglio attento sulla proporzionalità e adeguatezza di tali stru-

menti. La stessa disciplina della *data retention*, pur migliorata rispetto alla versione iniziale, prolunga comunque il tempo di conservazione dei dati (di traffico telematico e delle chiamate senza risposta) fino alla fine del 2016, pur limitandone l'utilizzabilità ai soli *serious crimes*. Ma soprattutto, il decreto rafforza ulteriormente i già ampi poteri dell'intelligence, ampliando non solo le garanzie funzionali, finalizzate all'esercizio di attività sotto copertura, ma anche, appunto, i casi di ammissibilità delle intercettazioni preventive. Tale garanzia oggi ancor più necessaria avendo il decreto autorizzato la conservazione, per due anni, dei dati acquisiti con intercettazioni e acquisizione di tabulati preventive, in deroga all'obbligo di distruzione; naturale conseguenza dell'inutilizzabilità, a fini probatori e processuali, degli stessi dati. In questo modo, insomma, forze di polizia e servizi segreti disporranno di importanti banche dati, sull'accesso alle quali dovrà vigilarsi, dal momento che esso non richiederà l'autorizzazione del procuratore distrettuale. E' importante che l'Europa si mantenga fedele al proprio modello; nel momento in cui, tra l'altro, l'Onu istituisce un relatore speciale per la *privacy*, nella consapevolezza dei rischi cui questo diritto è esposto oggi, tra una tecnologia la cui invasività è difficile da limitare e un diritto alla sicurezza sganciato dalla sicurezza dei diritti, in democrazie sempre più «protette». Non a caso, di fronte a queste spinte di segno opposto il Consiglio d'Europa (prima la Commissione diritti umani e poi la Commissione di Venezia) ha approvato un documento di grande rilievo sulla sorveglianza strategica e lo spionaggio delle telecomunicazioni, dimostrandone i rischi per i diritti umani. Con il venir meno – rispetto alle comunicazioni telematiche e alla *cybersecurity* – del confine tra sicurezza interna ed esterna, si sono estese alla prima strumenti investigativi e tecniche di difesa proprie della seconda, con una commistione, in alcuni ordinamenti anche significativa, tra attività di intelligence e indagini di polizia. Tutto questo ha un impatto importantissimo sulla libertà individuale. La Commissione di Venezia sottolinea inoltre l'importanza di previsioni legislative tassative che limitino l'ammissibilità di tali strumenti investigativi ai soli casi realmente indispensabili per la tutela di interessi fondamentali dell'ordinamento, preferibilmente evitandone l'utilizzo per fini di salvaguardia degli interessi economici, disciplinandone anche i limiti temporali massimi. Vanno infatti garantiti – scrive la Commissione – prevedibilità e certezza del dettato normativo; legittimazione democratica della base giuridica; finalità istituzionale. Va inoltre richiesto uno standard minimo di concretezza dei sospetti necessari per giustificare il ricorso a tali misure. Necessaria anche la previsione della distruzione non solo dei dati illegittimamente acquisiti, ma anche di quelli non più necessari, come prescritto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Weber contro Germania, 2006). E di qui anche l'importanza del triplice controllo (previsto ad esempio da noi ma non in tutti i Paesi) parlamentare, giudiziale (ancorché non giurisdizionale) e «tecnico» (di organi indipendenti quali ad esempio le Autorità di protezione dati) che possa quindi combinare i parametri politico, di legittimità giuridica e di proporzionalità sotto il profilo *privacy*, tutti necessari per impedire quella raccolta incontrollata di dati che farebbe degenerare l'*intelligence* strategica in sor-

veglianza massiva. Si tratta di un controllo che deve riferirsi non soltanto al mero controllo di conformità alla legge ma anche (attraverso il vaglio parlamentare) al merito e all'opportunità «politica» degli obiettivi selezionati, ad esempio sindacando, come nel sistema tedesco, l'ampiezza dei selettori utilizzati e la loro reale congruità rispetto al fenomeno monitorato; la «catena dei contatti» attraverso cui si sottopone a controllo un terzo solo perché in contatto con il soggetto inizialmente monitorato, limitando tale estensione ai soli casi nei quali, nei confronti del terzo, emergano autonomi indizi di coinvolgimento in attività terroristiche.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ricorda che nel recente decreto antiterrorismo vi sono deroghe vistose al Codice della *privacy* ma anche che di fronte ad un rischio di terrorismo elevato è molto difficile raggiungere il bilanciamento tra libertà e sicurezza, soprattutto se la minaccia non prevede una temporaneità ma potrebbe avere un periodo illimitato. Chiede quali misure possano essere attuate per evitare che uno Stato di emergenza diventi strutturale.

Il presidente MANCONI, nel ricordare come alcune delle misure previste dalle leggi antiterrorismo in Italia dagli anni '70 siano poi diventate permanenti, sottolinea l'importanza di una verifica periodica dell'efficacia di quanto è stato previsto in momenti emergenziali.

La senatrice AMATI (*PD*) chiede in che modo contrastare sulla rete i contenuti di tipo negazionista e se sia necessario ricorrere alle norme per regolare tali dinamiche.

L'avvocato Federica RESTA spiega che nei confronti di siti o contenuti negazionisti la misura più utile ed efficace è quella della rimozione dietro valutazione della legittimità dell'intervento da parte di un'autorità terza. Ricorda che la legge n. 124 che disciplina l'attività dei Servizi ha evidenziato che le garanzie funzionali non possano coprire tutti quegli atti che potrebbero configurarsi come atti contro la persona e contro i diritti e le libertà. Esiste un nucleo essenziale non comprimibile che rende difficoltosa la misurabilità dell'efficacia delle misure introdotte in particolari momenti di emergenza. Al riguardo ci sono orientamenti molti diversi ma sicuramente tale verifica va fatta *ex-post*.

Il presidente MANCONI nel ringraziare l'avvocato Federica Resta e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il segretario nazionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, e il consigliere nazionale e coordinatore della commissione economia e fiscalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Fulvio Morelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del segretario nazionale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, e il consigliere nazionale e coordinatore della Commissione economia e fiscalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Fulvio Morelli

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Sergio GIORGINI, *segretario nazionale del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, e Fulvio MORELLI, *consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (*Misto-FLA*), il deputato Alessandro PAGANO (*AP*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Sergio GIORGINI, *segretario nazionale del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, e Fulvio MORELLI, *consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del prefetto di Bolzano, dottoressa Elisabetta Margiacchi

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione del prefetto di Bolzano, dottoressa Elisabetta Margiacchi.

Il prefetto Elisabetta MARGIACCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo CONTI (*PdL*), il deputato Giorgio BRANDOLIN, i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*), a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*, e il senatore Marco SCIBONA (*M5S*).

Risponde Elisabetta MARGIACCHI, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo un intervento di Laura RAVETTO, *presidente*, interviene quindi il deputato Giorgio BRANDOLIN per formulare domande e osservazioni.

Risponde quindi Elisabetta MARGIACCHI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il prefetto Margiacchi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 29 aprile 2015

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 aprile 2015

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,50.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e il senatore ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*Scpl*).

La seduta termina alle ore 10,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 29 aprile 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,35.

